

PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo - emanato sulla base dell'art. 32 della legge comunitaria 2008 (legge 7 luglio 2009, n. 88) - recante attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, e abrogazione della direttiva 97/5/CE (di seguito, "decreto");

Visto l'art. 33 che disciplina gli istituti di pagamento, attraverso l'introduzione del Titolo V-ter nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito, TUB);

Visti, in particolare, i seguenti articoli del Titolo V-ter del TUB:

- art. 114-*septies*, che istituisce l'albo degli istituti di pagamento;
- art. 114-*octies*, ai sensi del quale la Banca d'Italia definisce limiti e modalità per la concessione di crediti da parte degli istituti di pagamento e detta specifiche disposizioni per la concessione di credito collegata all'emissione o alla gestione di carte di credito;
- art. 114-*novies*, che prevede che la Banca d'Italia: autorizza gli istituti di pagamento quando ricorrano le condizioni previste dal decreto; detta disposizioni di attuazione del medesimo articolo; può imporre la costituzione di una società che svolga esclusivamente l'attività di prestazione dei servizi di pagamento nel caso in cui l'istituto di pagamento svolge anche attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento;
- art. 114-*decies*, che prevede, tra l'altro, che la Banca d'Italia stabilisca procedure per l'operatività degli istituti di pagamento in Italia e negli altri paesi comunitari nonché autorizzi l'operatività degli istituti di pagamento in paesi extracomunitari;
- art. 114-*undecies*, in materia tra l'altro di disciplina dei partecipanti e degli esponenti aziendali degli istituti di pagamento;
- art. 114-*duodecies*, ai sensi del quale la Banca d'Italia definisce le modalità con cui gli istituti di pagamento detengono le somme di denaro della clientela nei conti di pagamento;
- art. 114-*quaterdecies*, in materia di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva;

- art. 114–*sexiesdecies*, secondo il quale la Banca d'Italia può esentare i soggetti iscritti nell'albo degli istituti di pagamento dall'applicazione di alcune delle disposizioni previste dal Titolo V-*ter*, al ricorrere di determinate condizioni;

Tenuto conto della direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno;

Considerata l'esigenza di definire la disciplina applicativa degli istituti di pagamento;

EMANA

L'unito provvedimento che contiene le “Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento”.

Le nuove disposizioni entrano in vigore il giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 15 febbraio 2010

F.to: IL DIRETTORE GENERALE

F. Saccomanni

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO

INDICE

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	5
SEZIONE I FONTI NORMATIVE	5
SEZIONE II DEFINIZIONI	6
CAPITOLO II AUTORIZZAZIONE	9
SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	9
1. <i>Destinatari della disciplina</i>	9
2. <i>Responsabili dei procedimenti amministrativi</i>	9
3. <i>Criteri di valutazione della domanda di autorizzazione</i>	10
SEZIONE II CAPITALE MINIMO INIZIALE	12
SEZIONE III PROGRAMMA DI ATTIVITÀ	13
SEZIONE IV ASSETTO PROPRIETARIO	14
1. <i>Partecipazioni</i>	14
2. <i>Gruppo di appartenenza dell'istituto di pagamento</i>	14
3. <i>Comprova dei requisiti dei partecipanti al capitale</i>	14
SEZIONE V PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	15
1. <i>Domanda di autorizzazione</i>	15
2. <i>Rilascio dell'autorizzazione</i>	16
3. <i>Iscrizione all'albo degli istituti di pagamento</i>	16
SEZIONE VI AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ PER LE SOCIETÀ GIÀ ESISTENTI	17
1. <i>Procedura di autorizzazione</i>	17
2. <i>Programma di attività</i>	17
3. <i>Esistenza del patrimonio e funzionalità aziendale</i>	17
SEZIONE VII DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE	19
SEZIONE VIII VARIAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE	20
CAPITOLO III PARTECIPANTI AL CAPITALE ED ESPONENTI AZIENDALI	21
SEZIONE I PARTECIPAZIONI QUALIFICATE	21
1. <i>Responsabili dei procedimenti amministrativi</i>	21
2. <i>Partecipazioni qualificate</i>	21
3. <i>Soggetti esenti</i>	23
4. <i>Autorizzazione</i>	24
5. <i>Operazioni che comportano impegni irrevocabili all'acquisto di partecipazioni qualificate</i>	24
6. <i>Criteri per la valutazione dell'istanza di autorizzazione</i>	24
7. <i>Comprova dei requisiti</i>	25
8. <i>Sospensione e revoca dell'autorizzazione</i>	27
SEZIONE II OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE	28
1. <i>Comunicazioni riguardanti i partecipanti</i>	28
1.1 <i>Partecipazioni qualificate</i>	28
1.2 <i>Termini</i>	28
1.3 <i>Modalità di invio della comunicazione</i>	28
2. <i>Comunicazioni riguardanti gli accordi di voto</i>	29

2.1	<i>Presupposti</i>	29
2.2	<i>Termini di invio dell'accordo di voto</i>	29
	SEZIONE III INFORMATIVA SULLA COMPAGINE SOCIALE	30
	SEZIONE IV ESPONENTI AZIENDALI	31
1.	<i>Requisiti</i>	31
2.	<i>Procedura per la verifica dei requisiti e comunicazioni alla Banca d'Italia</i>	31
	<i>Allegato A Documentazione riguardante il requisito di onorabilità dei partecipanti</i>	33
	<i>Allegato B Documentazione da inoltrare alla Banca d'Italia per la comprova della qualità e della solidità finanziaria del candidato acquirente</i>	36
	<i>Allegato C Documentazione per la verifica dei requisiti degli esponenti aziendali</i>	38
	<i>Allegato D Modelli di dichiarazioni sostitutive</i>	41
	CAPITOLO IV ATTIVITÀ	51
	SEZIONE I ATTIVITÀ ESERCITABILI	51
1.	<i>Prestazione di servizi di pagamento</i>	51
2.	<i>Altre attività esercitabili</i>	51
3.	<i>Concessione di finanziamenti</i>	51
	SEZIONE II REQUISITI IN MATERIA DI TUTELA DEI FONDI DEI CLIENTI	53
1.	<i>Premessa</i>	53
2.	<i>Evidenze presso l'istituto di pagamento dei fondi della clientela</i>	53
3.	<i>Modalità di tenuta delle somme di denaro dei clienti detenute nei conti di pagamento</i> .53	
4.	<i>Somme di denaro dei clienti utilizzate anche per effettuare servizi diversi da quelli di pagamento</i>	54
	CAPITOLO V DISCIPLINA PRUDENZIALE	55
	SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI	55
1.	<i>Responsabili dei procedimenti amministrativi</i>	55
	SEZIONE II PATRIMONIO DI VIGILANZA	56
1.	<i>Patrimonio di vigilanza</i>	56
2.	<i>Ammontare minimo del patrimonio di vigilanza</i>	56
	SEZIONE III REQUISITO PATRIMONIALE	57
1.	<i>Requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento prestati</i>	57
1.1	<i>Criteri per la scelta del metodo di calcolo del requisito patrimoniale</i>	57
1.2	<i>Metodo di calcolo A</i>	57
1.3	<i>Metodo di calcolo B</i>	57
2.	<i>Incremento o riduzione del requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento prestati</i>	58
3.	<i>Requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito</i>	58
4.	<i>Requisito patrimoniale complessivo</i>	58
	CAPITOLO VI ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI INTERNI	59
	SEZIONE I PRINCIPI GENERALI	59
1.	<i>Premessa</i>	59
2.	<i>Requisiti generali di organizzazione</i>	59
	SEZIONE II ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI OPERATIVE	61
	SEZIONE III RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DOCUMENTO DESCRITTIVO DEI SERVIZI DI PAGAMENTO E DELLE RELATIVE CARATTERISTICHE .62	
	<i>Allegato A Ruolo degli organi aziendali, sistemi informativi e sistema dei controlli interni</i> ..63	
	<i>Allegato B Obblighi a carico degli istituti di pagamento nel caso di esternalizzazione di funzioni operative relative a servizi di pagamento o importanti</i>	70

Allegato C Schema della relazione sulla struttura organizzativa.....	72
Allegato D Descrizione dei servizi di pagamento e delle relative caratteristiche.....	74
CAPITOLO VII SUCCURSALI, AGENTI E LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO.....	76
SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	76
1. Premessa.....	76
2. Responsabile del procedimento amministrativo.....	76
3. Ambito di applicazione.....	76
SEZIONE II SUCCURSALI.....	77
1. Apertura di succursali in Italia.....	77
2. Apertura di succursali in paesi comunitari: primo insediamento.....	77
3. Apertura di succursali in paesi extracomunitari.....	78
4. Modifica delle informazioni comunicate.....	79
SEZIONE III AGENTI.....	80
1. Utilizzo di agenti in Italia.....	80
2. Utilizzo di agenti in paesi comunitari.....	80
3. Utilizzo di agenti in paesi extracomunitari.....	81
4. Modifica delle informazioni comunicate.....	82
SEZIONE IV PRESTAZIONE DI SERVIZI.....	83
1. Paesi comunitari.....	83
2. Paesi extracomunitari.....	83
CAPITOLO VIII OPERATIVITÀ IN ITALIA DI ISTITUTI DI PAGAMENTO COMUNITARI.....	84
1. Ambito di applicazione.....	84
2. Stabilimento di succursali: primo insediamento.....	84
3. Impiego di agenti insediati in Italia.....	84
4. Prestazione di servizi di pagamento in regime di libera prestazione di servizi.....	84
5. Controlli della Banca d'Italia e collaborazione con le autorità estere.....	85
CAPITOLO IX ISTITUTI DI PAGAMENTO A OPERATIVITÀ LIMITATA.....	86
1. Premessa.....	86
2. Disciplina.....	86
CAPITOLO X ISTITUTI DI PAGAMENTO CHE SVOLGONO ALTRE ATTIVITÀ.....	88
1. Premessa.....	88
2. Norme applicabili.....	88
3. Costituzione di una società separata per la prestazione dei servizi di pagamento.....	89
4. Nomina del soggetto responsabile del patrimonio destinato.....	89
5. Istituti di pagamento iscritti anche nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del TUB.....	89
CAPITOLO XI VIGILANZA INFORMATIVA.....	91
1. Trasmissione dei verbali assembleari.....	91
2. Bilancio dell'impresa.....	91
3. Archivio elettronico degli organi sociali.....	91
4. Operazioni straordinarie.....	92
CAPITOLO XII VIGILANZA ISPETTIVA.....	93
SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	93
1. Premessa.....	93
2. Ambito di applicazione.....	93

SEZIONE II DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI	94
1. <i>Svolgimento degli accertamenti</i>	94
2. <i>Consegna del rapporto ispettivo</i>	94

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE I FONTI NORMATIVE

Gli istituti di pagamento sono regolati

- dalla direttiva comunitaria 2007/64/CE, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno;
- dal Titolo V – *ter* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito, TUB).

Rilevano inoltre i seguenti provvedimenti:

- decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che detta disposizioni in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo e provvedimento della Banca d'Italia 12 gennaio 2001 contenente le "Istruzioni operative per l'individuazione di operazioni sospette";
- decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 144/1998, recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale sociale, richiamato dagli articoli 114 – *novies*, comma 1, lettera e) e 114 – *undecies* del TUB;
- decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 161/1998, recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione, richiamato dagli articoli 114 – *novies*, comma 1, lettera e) e 114 – *undecies* del TUB;
- Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008, Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
- provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari;
- provvedimento della Banca d'Italia del 3 settembre 2003 in materia di procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

SEZIONE II DEFINIZIONI

Ai fini della presente disciplina si intende per:

- “*agente*”: l’agente in attività finanziaria di cui alla legge n. 374/1999 che fornisce servizi di pagamento per conto di un istituto di pagamento;
- “*clienti*”: una persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di pagatore o di beneficiario o di entrambi;
- “*conto di pagamento*”: un conto detenuto a nome di uno o più clienti che è utilizzato per l’esecuzione delle operazioni di pagamento;
- “*controllo*”: le fattispecie previste dall’art. 23 del TUB;
- “*depositari abilitati*”: le banche centrali, le banche italiane e estere; le SIM e le imprese di investimento comunitarie che possono detenere strumenti finanziari e disponibilità liquide della clientela; altri soggetti abilitati all’attività di custodia di strumenti finanziari per conto di terzi;
- “*esponenti aziendali*”: i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, comunque siano denominate le cariche;
- “*gruppo di appartenenza dell’istituto di pagamento*”: i soggetti italiani o esteri che:
 1. controllano l’istituto di pagamento;
 2. sono controllati dall’istituto di pagamento;
 3. sono controllati dallo stesso soggetto che controlla l’istituto di pagamento;
- “*istituti di pagamento*”: le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento di cui all’art. 1, comma 2, lett. f), n. 4, del TUB;
- “*istituti di pagamento comunitario*”: gli istituti di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato comunitario diverso dall’Italia;
- “*libera prestazione di servizi*”: l’esercizio di attività nel territorio di uno Stato estero, in assenza di succursali e senza il ricorso ad agenti;
- “*organo con funzione di supervisione strategica*”: l’organo aziendale a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione dell’impresa, mediante, tra l’altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche;

- “*organo con funzione di gestione*”: l’organo aziendale o i componenti di esso a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - spettano o sono delegati compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell’esercizio della funzione di supervisione strategica. Il direttore generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione;
- “*organi con funzione di controllo*”: il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;
- “*organi aziendali*”: il complesso degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo. La funzione di supervisione strategica e quella di gestione attengono, unitariamente, alla gestione dell’impresa e possono quindi essere incardinate nello stesso organo aziendale. Nei sistemi dualistico e monistico, in conformità delle previsioni legislative, l’organo con funzione di controllo può svolgere anche quella di supervisione strategica;
- “*partecipazione*”: ai sensi dell’articolo 1, comma *h-quater*, del TUB, le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall’articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;
- “*partecipazione indiretta*”: le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona;
- “*partecipazione qualificata*”: la partecipazione non inferiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto, oppure che comporti la possibilità di esercitare un’influenza notevole o il controllo sulla gestione dell’impresa partecipata;
- “*rimessa di denaro*”: il servizio di pagamento in cui i fondi sono consegnati da un pagatore senza che siano stati aperti conti di pagamento intestati al pagatore o al beneficiario, unicamente allo scopo di trasferire una somma corrispondente al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o in cui tali fondi sono riscossi per conto del beneficiario e resi disponibili a quest’ultimo;
- “*rischi operativi*”: il rischio di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. È compreso il rischio legale, ossia il rischio di perdite derivanti da violazioni di leggi o regolamenti, da responsabilità contrattuale o extra-contrattuale ovvero da altre controversie;
- “*servizi di pagamento*”: si intendono i servizi indicati nell’art. 1, comma 2, lett. f), n. 4, del TUB;
- “*stretti legami*”: le fattispecie riportate nell’art. 1, comma 2, lett. h) del TUB;
- *titoli di debito “qualificati”*: i titoli di debito per i quali, secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia di rischio di credito contenute nelle “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” (Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006), è prevista una

ponderazione allo 0%. Tali titoli devono avere vita residua non superiore a novanta giorni ed essere prontamente liquidabili.

Ove non diversamente specificato, ai fini delle presenti disposizioni valgono le definizioni contenute nel TUB.

CAPITOLO II AUTORIZZAZIONE

SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

- ai soggetti, persone fisiche o giuridiche, che intendono costituire un istituto di pagamento in Italia;
- alle società già esistenti che intendono essere autorizzate come istituti di pagamento in Italia;
- agli istituti di pagamento che intendono variare il contenuto dell'autorizzazione.

2. Responsabili dei procedimenti amministrativi

Le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi previsti al presente Capitolo sono:

- per l'autorizzazione a costituire un istituto di pagamento o ad autorizzare come istituto di pagamento una società già esistente, il Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali.

In sede di rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia comunica all'istituto di pagamento l'unità organizzativa competente per la vigilanza sull'istituto di pagamento medesimo (Servizio Supervisione Gruppi Bancari, ovvero Servizio Supervisione Intermediari Specializzati, ovvero Filiale territorialmente competente), in base ai criteri stabiliti dall'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi

- per la variazione del contenuto dell'autorizzazione, l'unità organizzativa già competente per la vigilanza sull'istituto di pagamento, secondo quanto comunicato dalla Banca d'Italia in sede di autorizzazione o successivamente.

3. Criteri di valutazione della domanda di autorizzazione

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione per la prestazione di uno o più servizi di pagamento a un istituto di pagamento se verifica l'esistenza delle condizioni atte a garantirne la sana e prudente gestione e il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.

A tal fine, la Banca d'Italia:

- verifica la sussistenza dei seguenti presupposti:
 - adozione della forma di società di capitali;
 - presenza della sede legale e della direzione generale dell'istituto di pagamento nel territorio della Repubblica italiana;
 - esistenza di un capitale versato di ammontare non inferiore a quello indicato nella Sezione II o, nel caso di istituti di pagamento a operatività limitata, nel Capitolo VIII;
 - presentazione, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, di un programma di attività (cfr. Sezione III);
 - possesso da parte dei partecipanti qualificati al capitale dell'istituto di pagamento dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 114 – *novies*, comma 1, lettera e), del TUB;
 - possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'istituto di pagamento dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza, previsti dall'art. 114 – *novies*, comma 1, lettera e), del TUB ⁽¹⁾;
 - insussistenza di impedimenti a un esercizio efficace delle sue funzioni di vigilanza con riferimento:
 - al gruppo di appartenenza dell'istituto di pagamento;
 - a eventuali stretti legami tra l'istituto di pagamento, o i soggetti del suo gruppo di appartenenza, e altri soggetti;
- valuta:
 - l'adeguatezza del programma di attività;
 - la sussistenza delle condizioni di idoneità di coloro che detengono una partecipazione qualificata al capitale e del

⁽¹⁾ Si rammenta che ai sensi dell'art. 1, comma 3-*bis* e 3-*ter*, del TUB, le norme del TUB che fanno riferimento: i) "al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti"; ii) "al collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge funzioni di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti".

gruppo di appartenenza dell'istituto di pagamento a garantirne la sana e prudente gestione;

- che l'organizzazione amministrativa e contabile e il sistema dei controlli interni siano adeguati e proporzionati alla natura, ampiezza e complessità dei servizi di pagamento che l'istituto di pagamento intende esercitare.

La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle predette condizioni non risulti garantita la sana e prudente gestione dell'istituto di pagamento o il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.

SEZIONE II
CAPITALE MINIMO INIZIALE

Il capitale minimo iniziale, interamente versato, degli istituti di pagamento è pari almeno a:

- 20 mila euro, quando l’istituto di pagamento presta solo il servizio di cui al punto 6 dell’allegato della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno;
- 50 mila euro, quanto l’istituto di pagamento presta il servizio di cui al punto 7 dell’allegato della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno;
- 125 mila euro, quanto l’istituto di pagamento presta uno a più dei servizi di cui ai punti da 1 a 5 dell’allegato della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.

SEZIONE III PROGRAMMA DI ATTIVITÀ

L'istituto di pagamento predispone un programma che illustra:

- i servizi di pagamento che intende svolgere e le modalità di prestazione degli stessi;
- le linee di sviluppo dell'attività;
- i principali investimenti attuati ovvero in corso di attuazione;
- gli obiettivi perseguiti e le strategie imprenditoriali che la società intende seguire per la loro realizzazione.

Il programma di attività è accompagnato:

- dalla relazione sulla struttura organizzativa, redatta secondo lo schema contenuto nell'allegato C del Capitolo VI (Schema della relazione sulla struttura organizzativa);
- dalla descrizione dei servizi di pagamento che l'istituto di pagamento intende prestare, delle relative caratteristiche, delle modalità di gestione e regolamento delle relative operazioni di pagamento, nonché del sistema di pagamento a cui intende partecipare, secondo quanto previsto nell'allegato D del Capitolo VI;
- dai bilanci previsionali dei primi tre esercizi da cui risultino, tra l'altro: l'ammontare degli investimenti che l'istituto di pagamento intende effettuare per impiantare la struttura tecnico-organizzativa e le relative coperture finanziarie; le dimensioni operative che l'istituto di pagamento si propone di raggiungere; i risultati economici attesi; il rispetto dei requisiti prudenziali;
- da una relazione che descriva le misure adottate per tutelare i fondi dei clienti, secondo quanto previsto nel Capitolo IV, Sezione II.

La Banca d'Italia può richiedere modifiche del programma quando le linee di sviluppo in esso previste contrastino con la sana e prudente gestione ovvero con il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti. La Banca d'Italia, nel rilasciare l'autorizzazione, può fornire indicazioni all'istituto di pagamento perché quest'ultimo conformi le previste linee di sviluppo della propria attività al rispetto delle regole prudenziali, alle esigenze informative di vigilanza nonché a quelle di regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.

SEZIONE IV

ASSETTO PROPRIETARIO

1. Partecipazioni

I soggetti che detengono, anche indirettamente, partecipazioni qualificate in un istituto di pagamento devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 114 – *novies*, comma 1, lettera e), del TUB ed essere adeguati ad assicurare la sana e prudente gestione dell'istituto di pagamento.

La Banca d'Italia, con l'obiettivo di tutelare la sana e prudente gestione dell'istituto di pagamento, valuta la qualità e la solidità finanziaria di tali soggetti sulla base dei criteri fissati del Capitolo III, Sezione I.

In particolare, in sede di rilascio dell'autorizzazione all'istituto di pagamento, la sussistenza dei requisiti indicati non preclude alla Banca d'Italia la possibilità di valutare ogni precedente penale o indagine penale a carico di coloro che detengano una partecipazione, anche non qualificata, nell'istituto di pagamento.

2. Gruppo di appartenenza dell'istituto di pagamento

La Banca d'Italia valuta che la struttura del gruppo di appartenenza dell'istituto di pagamento non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sullo stesso.

A tal fine, la Banca d'Italia tiene conto sia dell'articolazione del gruppo sia dell'idoneità dei soggetti che ne fanno parte a garantire la sana e prudente gestione dell'istituto di pagamento.

Qualora l'intermediario appartenga a un gruppo che comprende società insediate all'estero, la Banca d'Italia valuta se la localizzazione delle stesse o le attività svolte in questi paesi siano tali da consentire l'esercizio di un'efficace azione di vigilanza sull'istituto di pagamento.

3. Comprova dei requisiti dei partecipanti al capitale

Ai fini della comprova dei requisiti di onorabilità in capo ai partecipanti al capitale dell'istituto di pagamento e della relativa documentazione minima, si rinvia agli allegati A e D del Capitolo III. Per l'adempimento degli altri obblighi di comunicazione alla Banca d'Italia, si rinvia a quanto disposto nel Capitolo III.

SEZIONE V
PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Domanda di autorizzazione

Il rilascio dell'autorizzazione è condizione per l'iscrizione dell'istituto di pagamento nel registro delle imprese.

Nell'atto costitutivo i soci nominano i membri degli organi aziendali dell'istituto di pagamento.

Dopo la stipula dell'atto costitutivo e prima di dare corso al procedimento di iscrizione nel registro delle imprese, gli amministratori inoltrano la domanda di autorizzazione alla Banca d'Italia.

Alla domanda sono allegati:

- a) l'atto costitutivo e lo statuto sociale ⁽¹⁾;
- b) il programma di attività, previsto nella Sezione III;
- c) l'elenco dei soggetti che partecipano direttamente e indirettamente al capitale dell'istituto di pagamento, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette va specificato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione;
- d) la documentazione richiesta nella Sezione IV per la verifica dei requisiti di onorabilità e della qualità dei soggetti che detengono, anche indirettamente, partecipazioni qualificate nell'istituto di pagamento;
- e) la mappa del gruppo di appartenenza;
- f) l'attestazione del versamento del capitale nella misura minima stabilita dalle presenti disposizioni, rilasciata dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento è stato effettuato;
- g) il verbale della riunione nel corso della quale l'organo amministrativo ha verificato il possesso dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza dei soggetti chiamati a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo ⁽²⁾;
- h) informazioni sulla provenienza delle somme con le quali viene sottoscritto il capitale dell'istituto di pagamento.

La documentazione indicata alle lett. d), f) e g), deve avere data non anteriore ai 6 mesi da quella di presentazione della domanda di autorizzazione.

⁽¹⁾ Nell'atto costitutivo deve essere indicata l'ubicazione della direzione generale dell'istituto di pagamento, ove distinta dalla sede legale.

⁽²⁾ Per la procedura di verifica dei requisiti e per le comunicazioni alla Banca d'Italia cfr. Capitolo III, Sezione IV, paragrafo 2.

2. Rilascio dell'autorizzazione

La Banca d'Italia - in base agli esiti delle verifiche effettuate circa la sussistenza delle condizioni per l'autorizzazione e tenuto conto dell'esigenza di assicurare la sana e prudente gestione dell'istituto di pagamento e il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti - rilascia o nega l'autorizzazione entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, corredata dalla richiesta documentazione.

3. Iscrizione all'albo degli istituti di pagamento

L'istituto di pagamento inoltra alla Banca d'Italia il certificato che attesta la data di iscrizione della società nel registro delle imprese. La Banca d'Italia iscrive quindi l'istituto di pagamento all'albo di cui all'art. 114 – *septies* del TUB, indicando le succursali dell'istituto di pagamento e gli agenti di cui lo stesso intende servirsi.

Successivamente all'iscrizione all'albo, l'istituto di pagamento comunica alla Banca d'Italia l'avvio della propria operatività.

SEZIONE VI
AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ PER LE SOCIETÀ GIÀ ESISTENTI

1. Procedura di autorizzazione

Le società già esistenti che intendono essere autorizzate come istituti di pagamento presentano domanda di autorizzazione alla Banca d'Italia. Per le modalità di presentazione della domanda si applicano le disposizioni previste nella Sezione V.

La domanda di autorizzazione all'attività è inoltrata dopo l'approvazione della delibera di modifica dell'atto costitutivo e prima che di tale atto venga richiesta l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle stesse condizioni stabilite per le società di nuova costituzione.

2. Programma di attività

Nel programma di attività, oltre a quanto previsto alla Sezione III, la società indica:

- le attività svolte in precedenza. Sono allegati i bilanci degli ultimi tre esercizi;
- le iniziative che l'istituto di pagamento intende adottare - e i relativi tempi di attuazione - per convertire le risorse disponibili nei processi di produzione dell'istituto di pagamento.

3. Esistenza del patrimonio e funzionalità aziendale

Nell'ambito del procedimento di autorizzazione, la Banca d'Italia può richiedere una verifica in ordine alla funzionalità complessiva della struttura aziendale nonché all'esistenza e all'ammontare del patrimonio della società istante. A tal fine, la Banca d'Italia può disporre l'accesso di propri ispettori oppure richiedere una perizia a soggetti terzi.

Nel caso in cui la Banca d'Italia richieda una perizia, dalla relativa relazione devono risultare:

- l'esistenza e l'ammontare del patrimonio;
- il rispetto della disciplina prudenziale;
- la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo-contabile e del sistema dei controlli interni della società e della capacità di corrispondere alle esigenze informative di vigilanza.

La Banca d'Italia, con riferimento al tipo di attività svolto dalla società, si riserva di indicare ulteriori aspetti che devono formare oggetto della perizia e di cui deve essere dato conto nella relazione.

SEZIONE VII
DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

La Banca d'Italia dichiara la decadenza dell'autorizzazione rilasciata a un istituto di pagamento e contestualmente cancella lo stesso dall'albo, quando l'istituto di pagamento:

- non si serve dell'autorizzazione entro dodici mesi;
- rinuncia all'autorizzazione;
- ha cessato di prestare i servizi di pagamento per un periodo superiore a sei mesi.

La Banca d'Italia revoca l'autorizzazione a un istituto di pagamento e cancella lo stesso dall'albo, nei casi in cui l'istituto di pagamento:

- ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
- non soddisfa più le condizioni previste per la concessione dell'autorizzazione (ad es. nel caso di operazioni di fusione o scissione);
- può arrecare pregiudizio al regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.

SEZIONE VIII
VARIAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Gli istituti di pagamento comunicano preventivamente alla Banca d'Italia l'intenzione di prestare servizi di pagamento diversi da quelli per i quali sono autorizzati.

L'istituto di pagamento correda la comunicazione con un nuovo programma di attività, redatto secondo quanto previsto nella Sezione III.

Gli istituti di pagamento possono prestare i nuovi servizi di pagamento se, entro sessanta giorni dalla comunicazione, la Banca d'Italia non comunica eventuali motivi ostativi.

In relazione alla prestazione di nuovi servizi di pagamento, la Banca d'Italia aggiorna l'albo degli istituti di pagamento.

CAPITOLO III PARTECIPANTI AL CAPITALE ED ESPONENTI AZIENDALI

SEZIONE I PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

1. Responsabili dei procedimenti amministrativi

Le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi previsti al presente Capitolo sono il Servizio Supervisione Gruppi Bancari, ovvero il Servizio Supervisione Intermediari Specializzati, ovvero la Filiale territorialmente competente, secondo quanto comunicato dalla Banca d'Italia in sede di autorizzazione o successivamente, in base ai criteri stabiliti dall'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi.

2. Partecipazioni qualificate

Sono tenuti a presentare istanza di autorizzazione alla Banca d'Italia i soggetti che – da soli o di concerto ⁽¹⁾ – intendono acquisire direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo, partecipazioni al capitale di un istituto di pagamento che, tenuto conto di quelle già possedute, danno luogo:

- a) a una partecipazione superiore al 10%;
- b) alla possibilità di esercitare un'influenza notevole ⁽²⁾;
- c) al controllo, indipendentemente dall'entità della partecipazione.

Ai fini del computo delle predette soglie:

- i diritti di voto devono essere calcolati con riferimento a tutte le azioni che conferiscono diritti di voto, anche se il loro esercizio è sospeso. In presenza di azioni con diritti di voto appartenenti a diverse categorie, il calcolo deve essere effettuato con riferimento a

⁽¹⁾ Si intende effettuato di concerto l'acquisto di partecipazioni da parte di più soggetti che eserciteranno in modo concertato i relativi diritti sulla base di accordi in qualsiasi forma conclusi, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, superino le soglie indicate alle lettere a), b) e c).

⁽²⁾ Le ipotesi di influenza notevole vanno individuate caso per caso in relazione all'assetto proprietario e di governo dell'istituto di pagamento nella quale è assunta la partecipazione da autorizzare avendo a riferimento alcuni indici, tra i quali - a titolo esemplificativo - la possibilità di: designare uno o più esponenti negli organi di supervisione strategica o di gestione; condizionare scelte strategiche della società; esercitare poteri analoghi a quelli di una partecipazione che comporterebbe l'obbligo di preventiva autorizzazione.

ciascuna categoria: al numeratore vanno poste le azioni possedute e da acquisire appartenenti ad una stessa categoria e, al denominatore, tutte le azioni dell'istituto di pagamento appartenenti a quella categoria;

- non sono presi in considerazione i diritti di voto detenuti da imprese di investimento o banche nell'ambito del servizio di sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, di cui all'art 1, comma 5, punto c), del TUF, purché i diritti di voto connessi alla partecipazione non siano esercitati o altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell'emittente e detti diritti siano ceduti entro un anno dall'acquisizione;
- non sono presi in considerazione i diritti di voto inerenti alle azioni acquisite da parte di una banca o di una impresa di investimento, autorizzate a svolgere il servizio di negoziazione in conto proprio, quando agiscono in qualità di *market maker* ⁽³⁾, purché non intervengano nella gestione dell'istituto di pagamento interessato né esercitino alcuna influenza su quest'ultimo al fine dell'acquisizione di tale partecipazione o del sostegno del prezzo di essa;
- non sono presi in considerazione i diritti di voto inerenti alle azioni acquisite esclusivamente a fini di operazioni di compensazione e regolamento nel consueto ciclo di regolamento a breve (regolate nei tre giorni di negoziazione successivi all'operazione), né quelli che spettano a coloro che prestano il servizio di custodia, in quanto tale, di azioni purché costoro possano soltanto esercitare diritti di voto inerenti a dette azioni secondo istruzioni fornite per iscritto o con mezzi elettronici;
- i diritti di voto nell'istituto di pagamento detenuti da una società di gestione o da un'impresa di investimento nell'ambito della prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio o di gestione di portafogli sono computati separatamente dai diritti di voto nello stesso istituto di pagamento detenuti dalla società che controlla tali intermediari, a condizione che:
 - i) la società di gestione o l'impresa di investimento eserciti i diritti di voto inerenti alla partecipazione nell'istituto di pagamento in modo indipendente ⁽⁴⁾ rispetto al soggetto controllante e ai soggetti appartenenti al suo gruppo; o

⁽³⁾ Ai sensi dell'articolo 1, comma 5-*quater*, del TUF per *market maker* si intende il soggetto che si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, su base continua, come disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti.

⁽⁴⁾ Tale condizione ricorre quando:

- a) il soggetto controllante o un soggetto facente parte del suo gruppo non può interferire - attraverso istruzioni, dirette o indirette o in alcun altro modo - nell'esercizio da parte della società di gestione o dell'impresa di investimento dei diritti di voto detenuti nell'istituto di pagamento nell'ambito dei servizi di gestione collettiva del risparmio o di portafogli;

- ii) i diritti di voto detenuti nell'ambito della gestione di portafogli sono esercitati dagli intermediari secondo le istruzioni impartite per iscritto o mediante mezzi elettronici dai clienti del servizio di gestione di portafogli.

Se il soggetto controllante o un soggetto facente parte del suo gruppo detengono una partecipazione nell'istituto di pagamento avvalendosi dei servizi di gestione collettiva del risparmio o di portafogli prestati da una società di gestione o da un intermediario del suo gruppo, il soggetto controllante non tiene conto dei relativi diritti di voto se gli intermediari esercitano tali diritti in modo indipendente ⁽⁵⁾ e il relativo mandato di gestione non prevede clausole che consentano al soggetto controllante o a un soggetto del suo gruppo di interferire con il potere degli intermediari di assumere in modo indipendente le decisioni relative all'esercizio dei diritti di voto.

Oltre al titolare dell'azione, è tenuto a richiedere l'autorizzazione il soggetto cui spettano o sono attribuiti i diritti di voto quando ricorra uno dei seguenti casi o una combinazione degli stessi:

- i diritti di voto spettano in base a un accordo che prevede il trasferimento provvisorio e retribuito di tali diritti di voto;
- i diritti di voto spettano in qualità di depositario, purché essi possano essere esercitati discrezionalmente;
- i diritti di voto spettano in qualità di creditore pignoratorio o usufruttuario;
- i diritti di voto spettano in virtù di una delega, purché essi possano essere esercitati discrezionalmente in assenza di istruzioni specifiche da parte del delegante.

3. Soggetti esenti

I soggetti che controllano - anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona - banche o società finanziarie capogruppo di gruppi bancari, non sono tenuti a richiedere l'autorizzazione nei casi in cui la banca controllata o la società finanziaria

-
- b) la società di gestione o l'impresa di investimento adotti, applichi e mantenga procedure e misure organizzative, debitamente formalizzate, volte ad assicurare che:
- i diritti di voto relativi alla partecipazione nell'istituto di pagamento siano esercitati dalla società di gestione o dall'impresa di investimento in modo indipendente rispetto al soggetto controllante e agli altri soggetti del suo gruppo;
 - le persone che decidono come esercitare i diritti di voto agiscono in modo indipendente rispetto al soggetto controllante e agli altri soggetti del suo gruppo;
 - non vi siano scambi di informazione tra la società di gestione o l'impresa di investimento, da un lato, e la controllante e le altre società del gruppo, dall'altro, relativi alle decisioni della società di gestione o dell'impresa di investimento in materia di modalità di esercizio dei diritti di voto delle partecipazioni detenute.

⁽⁵⁾ Cfr. nota precedente.

capogruppo intende acquisire o aumentare la partecipazione in un istituto di pagamento.

In tal caso, la domanda di autorizzazione è presentata esclusivamente dalla banca o dalla capogruppo che intende acquisire o incrementare la partecipazione.

4. Autorizzazione

L'istanza di autorizzazione, oltre a indicare sinteticamente le finalità dell'operazione di acquisizione, contiene i seguenti elementi informativi:

- le generalità dei soggetti richiedenti;
- l'indicazione dell'istituto di pagamento di cui si intende acquisire o incrementare la partecipazione e della relativa quota di capitale, specificando il numero e le categorie di azioni eventualmente già possedute e di quelle che si intendono acquisire;
- le informazioni sull'eventuale modifica del programma di attività;
- le informazioni e la documentazione indicati nei par. 6 e 7 della presente Sezione.

La Banca d'Italia si pronuncia sull'istanza entro sessanta giorni.

5. Operazioni che comportano impegni irrevocabili all'acquisto di partecipazioni qualificate

I soggetti che intendono porre in essere operazioni che comportano un impegno irrevocabile all'acquisto di partecipazioni qualificate in un istituto di pagamento (ad es. la partecipazione ad asta, la promozione di OPA o di OPS, il superamento della soglia che comporta l'obbligo di OPA), non possono assumere detto impegno se non hanno preventivamente ottenuto l'autorizzazione della Banca d'Italia.

6. Criteri per la valutazione dell'istanza di autorizzazione

La Banca d'Italia valuta, al fine di garantire la gestione sana e prudente dell'istituto di pagamento cui si riferisce il progetto di acquisizione e il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento nonché tenendo conto della probabile influenza del candidato acquirente sull'istituto di pagamento medesimo, la qualità del candidato acquirente e la solidità finanziaria della prevista acquisizione.

La valutazione viene condotta sulla base dei seguenti criteri:

- a) la reputazione del candidato acquirente ⁽⁶⁾,

⁽⁶⁾ La reputazione include il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 114 – *novies*, comma 1, lettera e), del TUB, la correttezza dei comportamenti, nelle relazioni d'affari e la competenza professionale.

- b) la reputazione e l'esperienza di coloro che, in esito alla prevista acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'istituto di pagamento ⁽⁷⁾;
- c) la solidità finanziaria del candidato acquirente, in particolare in considerazione del tipo di attività esercitata e prevista dall'istituto di pagamento a cui si riferisce il progetto di acquisizione;
- d) l'eventuale impatto dell'acquisizione sul programma di attività;
- e) la capacità dell'istituto di pagamento di rispettare le disposizioni di vigilanza. In particolare, il gruppo di cui diventerà parte deve disporre di una struttura che permetta di esercitare una vigilanza efficace, di scambiare effettivamente informazioni tra le autorità di vigilanza competenti e di determinare la ripartizione delle responsabilità tra le stesse;
- f) l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione alla prevista acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo o che la prevista acquisizione potrebbe aumentarne il rischio.

7. Comprova dei requisiti

Requisiti di onorabilità

Nell'allegato A è indicata la documentazione minima necessaria per la comprova dei requisiti di onorabilità dei soggetti partecipanti al capitale. Si rinvia all'allegato D per la disciplina in materia di autocertificazioni.

Nel caso in cui il partecipante sia una persona fisica, la verifica dei requisiti di onorabilità è effettuata direttamente dalla Banca d'Italia.

In caso di partecipazione indiretta, i requisiti di onorabilità devono essere comprovati dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa e da quello che partecipa direttamente al capitale dell'istituto di pagamento, sempre che questi ultimi possiedano partecipazioni superiori alle soglie autorizzative.

Qualora il partecipante tenuto a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità sia una società o un ente, i requisiti devono essere posseduti da tutti i membri dell'organo amministrativo e dal direttore generale ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti. In tali casi, la

⁽⁷⁾ Per reputazione ed esperienza degli esponenti aziendali si intendono i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza di cui all'articolo 26, richiamato dall'art. 114 – *novies*, comma 1, lettera e) del TUB. Tale criterio trova applicazione nel caso in cui, a seguito dell'acquisizione della partecipazione, il potenziale acquirente sia in grado e intenda effettivamente nominare nuovi esponenti aziendali.

verifica dei requisiti viene effettuata dall'organo amministrativo della società o dall'ente partecipante; l'istituto di pagamento invia alla Banca d'Italia il verbale della relativa delibera.

La verifica dei requisiti va effettuata in ogni caso di cambiamento nella composizione dell'organo amministrativo, del direttore generale ovvero dei soggetti che ricoprono cariche equivalenti in società o enti partecipanti; in caso di rinnovo dell'organo amministrativo, per tutti i membri; in caso di subentro, solo per i soggetti subentranti.

L'esame delle posizioni va condotto per ciascuno degli interessati e con la rispettiva astensione. La delibera dà atto analiticamente della documentazione presa a base delle valutazioni effettuate. È rimessa alla responsabilità dell'organo con funzioni di amministrazione della società o dell'ente partecipante la valutazione della completezza probatoria della documentazione.

La Banca d'Italia si riserva la facoltà, nei casi in cui lo ritenga opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di onorabilità.

Non sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione in:

- intermediari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia;
- banche, imprese di investimento, istituti di pagamento, IMEL, SGR e SICAV comunitari;
- banche, imprese di investimento, istituti di pagamento, IMEL, SGR e SICAV extracomunitari non insediati in Italia, nei casi in cui gli esponenti aziendali di tali intermediari siano soggetti ad analoghi requisiti in base alla regolamentazione del paese d'origine; tale circostanza va comprovata mediante attestazione dell'autorità di vigilanza locale;
- enti o società assoggettati ad analoghi requisiti di onorabilità;
- enti pubblici, anche economici;
- fondazioni bancarie.

La verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità relativa ai soggetti di nazionalità estera (persone fisiche ed esponenti aziendali degli enti partecipanti) è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale. Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, si applicano le disposizioni sopra indicate in ordine alla competenza dell'organo amministrativo e alle modalità per la verifica dei requisiti.

In mancanza dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale dell'istituto di pagamento non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il limite del 10% o che consente l'influenza notevole. In caso di partecipazione di controllo il divieto si estende all'intera partecipazione.

Reputazione e solidità finanziaria del candidato acquirente

Al fine di valutare la capacità del candidato acquirente di assicurare la sana e prudente gestione dell'istituto di pagamento e la funzionalità del sistema dei pagamenti, i richiedenti devono comunicare gli elementi informativi riportati nell'allegato B.

La Banca d'Italia può richiedere ai partecipanti specifiche dichiarazioni di impegno volte a tutelare la sana e prudente gestione dell'istituto di pagamento.

8. Sospensione e revoca dell'autorizzazione

La Banca d'Italia può in ogni momento sospendere o revocare l'autorizzazione ad acquisire partecipazioni qualificate al capitale di un istituto di pagamento qualora vengano meno i presupposti e le condizioni previste in questo Capitolo con conseguente sospensione o revoca dei diritti di voto connessi alla partecipazione in questione.

La sospensione può essere disposta dalla Banca d'Italia quando sia accertata l'insussistenza di uno o più dei requisiti o delle condizioni necessari per l'acquisizione di una partecipazione qualificata, il cui ripristino non sia assicurato in tempi brevi dal soggetto interessato.

Tra i motivi di revoca rientrano, a titolo esemplificativo, i comportamenti ripetuti volti a eludere la presente normativa, la violazione degli impegni eventualmente assunti dal partecipante nei confronti della Banca d'Italia ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la trasmissione alla Banca d'Italia di informazioni o dati non corrispondenti al vero.

I provvedimenti di sospensione o revoca sono comunicati ai soggetti partecipanti e all'istituto di pagamento partecipato.

SEZIONE II

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

1. Comunicazioni riguardanti i partecipanti

1.1 Partecipazioni qualificate

I soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, al capitale dell'istituto di pagamento sono tenuti a comunicare, entro il termine indicato al par. 1.2, alla Banca d'Italia e al soggetto partecipato l'ammontare della propria partecipazione nei seguenti casi:

- a) perfezionamento delle operazioni di cui all'autorizzazione prevista dalla Sezione I ovvero eventuale decisione di non concludere l'operazione;
- b) aumento della partecipazione che comporta il superamento del 20%, 33% e 50% del capitale sociale;
- c) riduzione dell'ammontare della partecipazione al di sotto di ciascuna delle soglie rilevanti a fini autorizzativi.

Nella comunicazione vanno indicati i soggetti interposti tra il dichiarante al vertice della catena partecipativa e il soggetto che partecipa direttamente al capitale dell'istituto di pagamento.

1.2 Termini

La comunicazione va effettuata entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni indicate nel par. 1.1; nel caso di istituti di pagamento di nuova costituzione la comunicazione va effettuata entro dieci giorni dalla data dell'iscrizione all'albo degli istituti di pagamento ⁽¹⁾.

1.3 Modalità di invio della comunicazione

La comunicazione va inviata alla Banca d'Italia, unitamente ad una nota di trasmissione nella quale i soggetti partecipanti forniscono le seguenti informazioni:

- dati identificativi del dichiarante;
- dati identificativi dell'istituto di pagamento partecipato;
- numero di azioni possedute direttamente dal dichiarante e percentuale rispetto al totale del capitale sociale;
- numero di azioni possedute indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona e percentuale rispetto al totale del capitale sociale;

⁽¹⁾ In tutti i casi di variazione del capitale l'eventuale obbligo di comunicazione decorre dal momento in cui l'operazione sul capitale si è conclusa.

- dati identificativi delle società interposte nella catena partecipativa con indicazione dell'ammontare della partecipazione che il soggetto al vertice della catena partecipativa ha nel capitale della società interposta nonché il tipo di rapporto di controllo tra il soggetto al vertice della catena partecipativa e il soggetto interposto;
- nel caso di azioni possedute da società fiduciarie per conto di altri soggetti, le fiduciarie riportano i dati identificativi delle persone per conto delle quali possiedono azioni di un istituto di pagamento nonché il numero delle azioni possedute.

Il dichiarante può indicare ogni ulteriore dato e informazione relativo all'operazione. Copia della comunicazione è trasmessa anche all'istituto di pagamento.

2. Comunicazioni riguardanti gli accordi di voto

2.1 Presupposti

Deve formare oggetto di comunicazione alla Banca d'Italia ogni accordo che regoli o da cui possa derivare l'esercizio concertato del voto nell'assemblea dell'istituto di pagamento o in una società che lo controlla.

La Banca d'Italia, al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di comunicazione, può richiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.

L'obbligo di comunicazione riguarda qualsiasi tipo di accordo, indipendentemente dalla forma, dalla durata e dai vincoli da esso previsti.

Qualora dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la sana e prudente gestione dell'istituto di pagamento, la Banca d'Italia può sospendere il diritto di voto dei soci partecipanti all'accordo stesso. A tal fine, la Banca d'Italia valuta in concreto i riflessi dell'accordo sulle politiche gestionali dell'istituto di pagamento.

2.2 Termini di invio dell'accordo di voto

L'accordo di voto è inviato alla Banca d'Italia dai partecipanti all'accordo stesso (o dal soggetto a ciò delegato dagli altri aderenti al patto) ovvero dai legali rappresentanti dell'istituto di pagamento, entro cinque giorni dalla stipula. Qualora l'accordo non sia concluso in forma scritta, la comunicazione va effettuata entro cinque giorni dall'accertamento delle circostanze che ne rivelano l'esistenza.

Ogni variazione nei contenuti dell'accordo o nei soggetti aderenti deve essere comunicata alla Banca d'Italia.

*SEZIONE III
INFORMATIVA SULLA COMPAGINE SOCIALE*

L'istituto di pagamento comunica annualmente alla Banca d'Italia l'elenco dei soci che possiedono un numero di azioni con diritto di voto superiore al 5% del capitale, riferito alla data di approvazione del bilancio.

La comunicazione, è effettuata entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio.

SEZIONE IV ESPONENTI AZIENDALI

1. Requisiti

Gli esponenti aziendali dell'istituto di pagamento devono possedere – per tutta la durata della loro carica – i requisiti di professionalità, di indipendenza e di onorabilità previsti all'articolo 26 del TUB e richiamato dall'art. 114 – *novies*, comma 1, lettera e), del TUB medesimo.

2. Procedura per la verifica dei requisiti e comunicazioni alla Banca d'Italia.

Entro trenta giorni dalla nomina, l'organo amministrativo dell'istituto di pagamento verifica il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. A tal fine, gli interessati devono presentare all'organo amministrativo, che l'acquisisce, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti e l'inesistenza di una delle situazioni impeditive.

Ai fini della comprova dei requisiti e della relativa documentazione minima, si rinvia rispettivamente all'allegato C, che riporta – a titolo esemplificativo – la documentazione minimale acquisibile, e all'allegato D, relativo alle autocertificazioni che possono essere utilizzate a comprova dei requisiti degli esponenti e dei partecipanti al capitale.

È rimessa alla responsabilità dell'organo amministrativo la valutazione della completezza probatoria della documentazione. L'esame delle posizioni va condotto partitamente per ciascuno degli interessati e con la rispettiva astensione. La delibera dell'organo amministrativo da assumere deve essere di tipo analitico e pertanto deve dare atto dei presupposti presi a base delle valutazioni effettuate.

L'organo amministrativo decide in ordine alla sussistenza dei requisiti; ove ne ricorrano i presupposti, dichiara la decadenza dall'ufficio dell'interessato. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia.

Copia del verbale della riunione dell'organo amministrativo deve essere trasmessa entro sessanta giorni alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia si riserva la facoltà, in quei casi in cui dovesse ritenerlo opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti. La Banca d'Italia pronuncia la decadenza, ove ne ricorrano i presupposti, entro sessanta giorni dal ricevimento del verbale. Nel caso in cui la Banca d'Italia chieda ulteriori informazioni o valutazioni all'organo amministrativo, il termine è interrotto.

Qualora gli interessati vengano, successivamente, a trovarsi in una delle situazioni che comporti il venir meno dei requisiti di onorabilità, l'organo amministrativo, previo accertamento di tali situazioni nei modi

anzi descritti, ne dichiara la decadenza e ne dà comunicazione alla Banca d'Italia. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia.

In ogni caso, a seguito delle dichiarazioni di decadenza, vanno avviate le opportune iniziative per il reintegro dell'organo incompleto.

Qualora gli interessati vengano a trovarsi in una situazione che comporti la sospensione dalle cariche, l'organo amministrativo dichiara la sospensione degli esponenti aziendali entro trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e dà comunicazione alla Banca d'Italia della decisione assunta.

In caso di inerzia, la sospensione è pronunciata dalla Banca d'Italia entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Successivamente, l'organo amministrativo provvede agli adempimenti di cui all'art. 6, comma 2, del D.M. n. 161/1998. Inoltre, gli esponenti aziendali, nell'ambito del rapporto fiduciario esistente con l'ente di appartenenza, informano l'organo amministrativo sui provvedimenti di rinvio a giudizio nei loro confronti per una delle fattispecie di reato considerate dal citato D.M. L'organo amministrativo ne dà riservata informativa alla Banca d'Italia.

Allegato A**Documentazione riguardante il requisito di onorabilità dei partecipanti****1. Documentazione relativa alla verifica dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale****A) Soggetti italiani o aventi cittadinanza in uno Stato dell'UE**

1. certificato generale del casellario giudiziale;
2. certificato dei carichi pendenti;
3. certificato del registro delle imprese recante la dicitura antimafia rilasciato dalla Camera di Commercio, industria e artigianato, ovvero certificato della Prefettura attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'articolo 10, L. 575/65 e successive modifiche e integrazioni;
4. dichiarazione sostitutiva del soggetto interessato dalla quale risulta che lo stesso non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità ovvero dalla quale risultano le condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori riportati in Stati esteri.

B) Soggetti extracomunitari non autorizzati a soggiornare in Italia

1. Certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di residenza dalla quale risulta che il soggetto interessato non è stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti – ai sensi dell'art. 114 – *novies*, comma 1, lett. e) del TUB – dall'art. 25, comma 1, del TUB e determinati con decreto del Ministro del tesoro del 18 marzo 1998, n. 144. I certificati devono essere corredati da un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nello Stato di residenza, che suffraghi l'idoneità dei certificati all'attestazione in questione.

Qualora l'ordinamento dello Stato di residenza non preveda il rilascio dei certificati di cui si tratta, ciascun interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva e il citato parere legale deve confermare la circostanza che in detto Stato non è previsto il rilascio di certificati sostituiti dalla dichiarazione medesima;

2. una dichiarazione nella quale il soggetto interessato attesta di non essere stato destinatario in Stati diversi da quello di residenza di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti – ai sensi dell'art. 114 – *novies*, comma 1, lett. e), del TUB - dall'art. 25, comma 1 del TUB e determinati con decreto del Ministro del tesoro del 18 marzo 1998, n. 144.

C) Soggetti extracomunitari autorizzati a soggiornare in Italia

1. La documentazione sub A);
2. la documentazione sub B), limitatamente al punto 1. In tali casi la certificazione è rilasciata dalla competente autorità dello Stato di cittadinanza.

2. Requisiti dei partecipanti: dichiarazioni sostitutive

Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ha riconosciuto la possibilità di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive ivi disciplinate nei confronti delle pubbliche amministrazioni nonché nei rapporti tra privati che vi consentano.

Cittadini italiani e di Stati comunitari	Possono avvalersi dell'autocertificazione (art. 3 del D.P.R. n. 445/2000) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'UE.
Cittadini di Stati extracomunitari	I cittadini di Stati non appartenenti all'UE regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani ⁽¹⁾ . Ai cittadini di Stati non appartenenti all'UE non autorizzati a soggiornare in Italia, si applicano le disposizioni di cui al punto 1 sub B).
Persone fisiche	Le persone fisiche che detengono una partecipazione qualificata in un istituto di pagamento possono avvalersi della possibilità di ricorrere a dichiarazioni sostitutive secondo lo schema riportato nell'allegato D.
Persone giuridiche	Nel caso in cui la partecipazione sia acquisita da società o enti che intendano consentire ai propri esponenti di avvalersi della possibilità di ricorrere alle dichiarazioni sostitutive, tali soggetti dovranno porsi in condizione di poter effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni ricevute.
Accordi con le amministrazioni competenti	A tal fine dovranno essere definiti appositi accordi con le amministrazioni competenti a rilasciare le relative certificazioni.
Attestazione dell'interessato	Nel caso in cui tali accordi non siano stati definiti, possono utilizzare dichiarazioni sostitutive di certificazione i soggetti che si impegnino per iscritto a produrre direttamente la documentazione eventualmente richiesta dalla persona giuridica o dall'ente a comprova delle dichiarazioni sostitutive rese.

L'organo cui compete l'accertamento dei requisiti non può, pertanto, accettare le dichiarazioni sostitutive che non sia in grado di verificare secondo le predette modalità.

⁽¹⁾ Al di fuori di tali casi i cittadini di Stati non appartenenti all'UE autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il paese di provenienza del dichiarante, indicando puntualmente la Convenzione invocata e l'atto con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento.

Dovranno essere effettuate congrue verifiche delle autocertificazioni ricevute, specie nei casi di esponenti nominati per la prima volta o riconfermati per i quali la verifica sia avvenuta in data non recente, nonché in tutti i casi in cui emergano elementi di incertezza sul contenuto delle dichiarazioni rese dagli interessati.

A titolo esemplificativo si riportano nell'allegato D esempi di dichiarazioni sostitutive che, per quanto di competenza, si ritengono conformi alla vigente normativa in materia di requisiti dei partecipanti.

Allegato B**Documentazione da inoltrare alla Banca d'Italia per la comprova della qualità e della solidità finanziaria del candidato acquirente**

A titolo esemplificativo, si riportano di seguito i documenti probatori acquisibili:

a) per le persone fisiche:

- le attestazioni relative all'esercizio di attività professionali (ad es. iscrizione ad albi o ordini professionali); *curriculum vitae* e le certificazioni degli enti o società di provenienza;
- le attestazioni rilasciate da autorità di vigilanza degli enti o delle società di provenienza;
- riferimenti circa le relazioni di affari (servizi prestati o ricevuti, rapporti di debito/credito, ecc.) nonché gli altri collegamenti che il soggetto interessato ha in essere con l'istituto di pagamento cui si riferisce la partecipazione, altri istituti di pagamento, banche e altri intermediari finanziari e con i partecipanti al capitale dell'istituto di pagamento interessato;
- indicazione delle fonti di finanziamento che il soggetto intende eventualmente attivare per la realizzazione dell'operazione di acquisizione della partecipazione, con l'indicazione dei soggetti finanziatori;
- nel caso in cui eserciti attività d'impresa in via diretta, informazioni concernenti la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa esercitata;

b) per le società e gli enti nazionali:

- il bilancio dell'ultimo esercizio e, ove esistente, il bilancio consolidato del gruppo di appartenenza;
- le relazioni degli organi con funzioni di amministrazione e controllo relative all'ultimo esercizio;
- l'eventuale certificazione della società di revisione;
- le attestazioni professionali (ad es. iscrizione ad albi o ordini professionali) e i *curriculum vitae* per i membri degli organi aziendali e per il direttore generale;
- riferimenti circa le relazioni di affari (servizi prestati o ricevuti, rapporti di debito/credito, ecc.) nonché gli altri collegamenti che il soggetto interessato e soggetti del suo gruppo di appartenenza

hanno in essere con l'istituto di pagamento cui si riferisce la partecipazione, altri istituti di pagamento, banche e altri intermediari finanziari e con i partecipanti al capitale dell'istituto di pagamento interessato;

- indicazione delle fonti di finanziamento che il soggetto intende eventualmente attivare per la realizzazione dell'operazione di acquisizione della partecipazione, con l'indicazione dei soggetti finanziatori;
- elenco dei soci che detengono una partecipazione superiore al 5% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto nella società tenuta ad effettuare la comunicazione ovvero che esercitano il controllo congiunto sulla società stessa.

c) per le società estere:

- la documentazione analoga a quella indicata sub b);
- le lettere di “*good standing*” o le altre attestazioni da parte delle autorità di vigilanza del paese d'origine;
- dichiarazione della società con la quale la stessa attesti l'inesistenza di limitazioni, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dell'ordinamento di appartenenza, a fornire informazioni alle autorità di vigilanza italiane.

In caso di partecipazione indiretta, se i soggetti interessati intendono avvalersi della facoltà di inviare un'unica comunicazione, le informazioni di cui ai precedenti punti a), b) e c) devono essere riferite sia al soggetto posto al vertice della catena partecipativa, sia alla società che intende assumere in via diretta la partecipazione nell'istituto di pagamento.

Nel caso in cui il soggetto che effettua la comunicazione faccia parte di un gruppo, oltre ai riferimenti indicati ai precedenti punti dovranno essere inviati:

- la mappa del gruppo con l'indicazione della localizzazione territoriale delle sue componenti;
- il bilancio consolidato del gruppo relativo all'ultimo esercizio.

Allegato C**Documentazione per la verifica dei requisiti degli esponenti aziendali****1. Documentazione relativa alla verifica dei requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali****A) Soggetti italiani o aventi cittadinanza in uno Stato dell'UE**

1. certificato generale del casellario giudiziale;
2. certificato dei carichi pendenti;
3. certificato del registro delle imprese recante la dicitura antimafia rilasciato dalla Camera di Commercio, industria e artigianato, ovvero certificato della Prefettura attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'articolo 10, L. 575/65 e successive modifiche e integrazioni;
4. dichiarazione sostitutiva del soggetto interessato dalla quale risulta che lo stesso non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la normativa italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità ovvero dalla quale risultano le condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori riportati in Stati esteri.

B) Soggetti extracomunitari non autorizzati a soggiornare in Italia

1. Certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di residenza dalla quale risulta che il soggetto interessato non è stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti – ai sensi dell'art. 114 – *novies*, comma 1, lett. e) – dall'art. 26, comma 1 del TUB e determinati con decreto del Ministro del Tesoro del 18 marzo 1998, n. 161.

Qualora l'ordinamento dello Stato di residenza non preveda il rilascio dei certificati di cui si tratta, ciascun interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

2. una dichiarazione nella quale il soggetto interessato attesta di non essere stato destinatario in Stati diversi da quello di residenza di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti – ai sensi dell'art. 114 – *novies*, comma 1, lett. e) – dall'art. 26, comma 1 del TUB e determinati con decreto del Ministro del tesoro 18 marzo 1998, n. 161.

C) Soggetti extracomunitari autorizzati a soggiornare in Italia

1. La documentazione sub A);
2. la documentazione sub B), limitatamente al punto 1. In tali casi la certificazione è rilasciata dalla competente autorità dello Stato di cittadinanza.

2. Documentazione relativa ai requisiti di professionalità degli esponenti aziendali

A) Membri dell'organo amministrativo e direttore generale

1. *curriculum vitae* sottoscritto dall'interessato;
2. dichiarazione dell'impresa, società o ente di provenienza;
3. statuti/bilanci dell'impresa o società di provenienza;
4. certificazioni di enti universitari/attestazioni di attività di insegnamento.

B) Membri dell'organo di controllo

1. certificato attestante l'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

3. Requisiti degli esponenti: dichiarazioni sostitutive

Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ha riconosciuto la possibilità di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive ivi disciplinate nei confronti delle pubbliche amministrazioni nonché nei rapporti tra privati che vi consentano.

Cittadini italiani e di Stati comunitari	Possono avvalersi dell'autocertificazione (art. 3 del D.P.R. 445 del 2000) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'UE.
Cittadini di Stati extracomunitari	I cittadini di Stati non appartenenti all'UE regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani ⁽²⁾ . Ai cittadini di Stati non appartenenti all'UE non autorizzati a soggiornare in Italia, si applicano le disposizioni di cui al punto 1 sub B) del presente allegato.
Controlli sulle dichiarazioni	Gli intermediari che intendano consentire ai propri esponenti di avvalersi della possibilità di ricorrere alle dichiarazioni sostitutive dovranno porsi in condizione di poter effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni ricevute.
Accordi con le amministrazioni competenti	A tal fine gli intermediari dovranno definire, anche attraverso le associazioni di categoria, appositi accordi con le amministrazioni competenti a rilasciare le relative certificazioni.
Attestazione dell'interessato	Nel caso in cui tali accordi non siano stati definiti, possono utilizzare dichiarazioni sostitutive di certificazione i soggetti che si impegnino per iscritto a produrre direttamente la documentazione eventualmente richiesta dall'intermediario finanziario a comprova delle dichiarazioni sostitutive rese.

⁽²⁾ Al di fuori di tali casi, i cittadini di Stati non appartenenti all'UE autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il paese di provenienza del dichiarante, indicando puntualmente la Convenzione invocata e l'atto con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento.

L'organo amministrativo cui compete l'accertamento dei requisiti non può, pertanto, accettare le dichiarazioni sostitutive che non sia in grado di verificare secondo le predette modalità. Dovranno essere effettuate congrue verifiche delle autocertificazioni ricevute, specie per quanto riguarda la posizione di esponenti nominati per la prima volta ovvero di quelli riconfermati per i quali la verifica sia avvenuta in data non recente, nonché in tutti i casi in cui emergano elementi di incertezza sul contenuto delle dichiarazioni rese dagli interessati.

A titolo esemplificativo si riportano, nell'allegato D, esempi di dichiarazioni sostitutive che, per quanto di competenza, si ritengono conformi alla vigente normativa in materia di requisiti degli esponenti.

Allegato D**Modelli di dichiarazioni sostitutive****1. Requisiti dei partecipanti al capitale: procedimento di iscrizione**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritt _____
nat_ _____ a _____ provincia
di _____ (_____) il __/__/__, consapevole che, ai sensi dell'art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di
atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, in relazione al procedimento di iscrizione della
_____(1) e alla detenzione di una partecipazione qualificata di codesto
intermediario, visto il Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica del 18 marzo 1998, n. 144,

DICHIARA:

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità indicati, ai sensi dell'articolo 25 del d.lgs. 1°
settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario - TUB), nel Decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 144, e in particolare
dichiara:

- a) di non essere stat_ sottopost_ a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai
sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) di non essere stat_ condannat_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della
riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei reati
previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare,
assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti
di pagamento;
 - 2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei delitti
previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo
1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la
pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro

l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;

- 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) di non essere stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato, ad una delle pene di cui alla lettera b); le pene di cui alla lettera b) numeri 1 e 2 non rilevano se inferiori ad un anno.
- d) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

ovvero

di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati esteri:

Luogo e data _____

Il dichiarante

(sottoscrizione da autenticare a cura di un notaio, cancelliere, segretario comunale o dipendente incaricato dal sindaco ex art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000)

(1) Indicare l'intermediario.

2. Requisiti dei partecipazioni al capitale: autorizzazione all'acquisto di partecipazioni

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritt _____
nat _____ a _____ provincia
di _____ (_____) il __/__/__, consapevole che, ai sensi dell'art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di
atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, in relazione al procedimento di autorizzazione all'acquisto di
partecipazioni nella _____ (1), visto il Decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 144,

DICHIARA:

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità indicati, ai sensi dell'articolo 25 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario - TUB), nel Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 144, e in particolare dichiara:

- a) di non essere stat_ sottopost_ a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) di non essere stat_ condannat_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) di non essere stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato, ad una delle pene di cui alla lettera b); le pene di cui alla lettera b) numeri 1 e 2 non rilevano se inferiori ad un anno.

- d) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

ovvero

di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati esteri:

Luogo e data _____

Il dichiarante

(sottoscrizione da autenticare a cura di un
notaio, cancelliere, segretario comunale o
dipendente incaricato dal sindaco ex art. 21,
comma 2, D.P.R. 445/2000)

(1) Indicare l'intermediario.

3. Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali

Spett. le [Indicare
Intermediario]

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritt _____
 nat _____ a _____ provincia
 di _____ (_____) il __/__/__, consapevole che, ai sensi dell'art. 76
 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di
 atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e
 delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica
 di _____ (1) di _____
 intermediario _____ (2), visto il Decreto del Ministro del
 Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161

DICHIARA

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio/quinquennio (3)
 attraverso l'esercizio di:
 - a) attività di _____ (4)
 presso _____ (5)
 dal _____ al _____;
 - b) attività di _____ (4)
 presso _____ (5)
 dal _____ al _____;
 - c) attività di _____ (4)
 presso _____ (5)
 dal _____ al _____;
 - d) attività di _____ (4)
 presso _____ (5)
 dal _____ al _____;
- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili (6)

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere stat_ sottopost_ a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stat_ condannat_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stat_ condannat_ con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

ovvero

di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati esteri (7):

_____;

(C) REQUISITI DI AUTONOMIA/INDIPENDENZA

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile;

(D) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni

ovvero

di essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva a

_____;

- di non essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:
 - a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni

ovvero

di essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti a

_____;

- di non essere assoggettat_ in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della L. 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni

ovvero

di essere assoggettat_ alle seguenti misure:

_____;

- di non essere assoggettat_ a misure cautelari di tipo personale

ovvero

di essere assoggettat_ alle seguenti misure:

_____;

(E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato da___ sottoscritt_.

Il/La sottoscritt_ si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo e data _____

Il dichiarante

(sottoscrizione da autenticare a cura di un
notaio, cancelliere, segretario comunale o
dipendente incaricato dal sindaco ex art. 21,
comma 2, D.P.R. 445/2000)

INFORMATIVA (ex D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali) - Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati, che saranno _____, sono trattati presso _____, sono necessari per l'accertamento dei requisiti su indicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento (_____) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento (_____). Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

NOTE PER LA COMPILAZIONE

- 1) Indicare la carica sociale.
- 2) Indicare l'intermediario.
- 3) Cancellare la voce che non interessa.
- 4) Indicare:
 - l'attività di amministrazione, controllo o i compiti direttivi svolti presso imprese
e/o
 - le attività professionali svolte in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività dell'intermediario
e/o
 - l'attività di insegnamento universitario in materia giuridica o economica, la qualifica (ricercatore, professore associato etc.) e la materia di insegnamento
e/o
 - le funzioni amministrative o dirigenziali svolte presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario o mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o

pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori ma che comportano la gestione di risorse economico-finanziarie.

5) Indicare:

- la/e impresa/e o il diverso soggetto/la diversa struttura presso cui si è svolta l'attività e il ramo di attività, eventualmente attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionale all'attività dell'intermediario

e/o;

- l'istituto universitario/ateneo presso cui si sono svolte le attività di insegnamento

e/o;

- l'ente pubblico o la pubblica amministrazione avente attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo presso il quale si sono svolte funzioni amministrative o dirigenziali ovvero gli altri enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori nei quali si sono svolte funzioni che comportano la gestione di risorse economico-finanziarie.

- 6) Per i soggetti competenti al controllo dei conti. In caso contrario cancellare la voce.

- 7) Indicare lo Stato estero in cui è stata emessa la sentenza o altro tipo di provvedimento sanzionatorio, l'autorità che ha adottato il provvedimento, la data e gli altri estremi identificativi dell'atto.

CAPITOLO IV ATTIVITÀ

SEZIONE I ATTIVITÀ ESERCITABILI

1. Prestazione di servizi di pagamento

Gli istituti di pagamento:

- prestano i servizi di pagamento;
- detengono i fondi della clientela, ricevuti per la prestazione di servizi di pagamento, in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per le operazioni di pagamento;
- mantengono le informazioni contabili relative ai servizi di pagamento prestati separate rispetto a quelle relative alle altre attività eventualmente esercitate.

2. Altre attività esercitabili

Oltre alla prestazione dei servizi di pagamento, gli istituti di pagamento possono esercitare le seguenti attività:

- a) prestazione di servizi operativi e servizi accessori strettamente connessi, quali, ad esempio:
 - garanzia dell'esecuzione di operazioni di pagamento;
 - servizi di cambio;
 - attività di custodia, registrazione e trattamento di dati;
- b) gestione di sistemi di pagamento;
- c) attività imprenditoriali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento, secondo quanto previsto nel Capitolo X.

3. Concessione di finanziamenti

Gli istituti di pagamento possono concedere finanziamenti relativi ai servizi di pagamento indicati ai punti 4, 5 e 7 dell'allegato della direttiva 2007/64/CE, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) il finanziamento è accessorio e concesso esclusivamente in relazione all'esecuzione di un'operazione di pagamento;
- b) il finanziamento è di breve durata, non superiore a dodici mesi. Può essere di durata superiore a 12 mesi il

finanziamento concesso in relazione ai pagamenti effettuati con carta di credito;

- c) il finanziamento non è concesso utilizzando fondi ricevuti o detenuti ai fini dell'esecuzione di un'operazione di pagamento;
- d) a fronte del rischio di credito derivante da tali finanziamenti, gli istituti di pagamento sono tenuti a mantenere la dotazione patrimoniale minima stabilita nel Capitolo V.

SEZIONE II

REQUISITI IN MATERIA DI TUTELA DEI FONDI DEI CLIENTI

1. Premessa

Il TUB prevede che le somme di denaro detenute nei conti di pagamento costituiscano, per ciascun cliente, patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'istituto di pagamento e degli altri clienti dello stesso. Alla Banca d'Italia è stato demandato il compito di definire le relative disposizioni attuative.

In relazione a ciò, nei successivi paragrafi, si delineano le modalità attraverso le quali gli istituti di pagamento evitano che le somme detenute nei conti di pagamento per conto di ciascun cliente siano confuse con quelle dell'istituto di pagamento o di altri clienti dello stesso.

2. Evidenze presso l'istituto di pagamento dei fondi della clientela

Presso l'istituto di pagamento sono istituite e conservate apposite evidenze contabili delle somme di denaro dei clienti detenute nei conti di pagamento. Tali evidenze, relative a ciascun cliente, indicano i depositari delle somme di denaro dei clienti e i depositari degli strumenti finanziari in cui sono eventualmente investite le somme di denaro dei clienti.

Le evidenze devono essere aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo tale da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Esse devono essere regolarmente riconciliate con gli estratti conto prodotti dai depositari.

3. Modalità di tenuta delle somme di denaro dei clienti detenute nei conti di pagamento

Le somme di denaro dei clienti detenute nei conti di pagamento dall'istituto di pagamento e non ancora consegnate al beneficiario o trasferite ad un altro prestatore di servizi di pagamento entro la prima giornata operativa successiva al giorno in cui i fondi sono stati ricevuti, sono:

- depositati presso una banca autorizzata ad operare in Italia in conti intestati agli intermediari depositanti con l'indicazione che si tratta di beni di terzi; detti conti sono tenuti distinti da quelli dell'istituto di pagamento;
- investiti in titoli di debito qualificati, depositati presso depositari abilitati.

Le disposizioni previste nel presente paragrafo si applicano alle somme di denaro dei clienti che, in relazione ai singoli clienti, superano la soglia di 100,00 euro.

4. Somme di denaro dei clienti utilizzate anche per effettuare servizi diversi da quelli di pagamento

Nel caso in cui le somme di denaro della clientela siano utilizzabili sia per operazioni di pagamento sia per servizi diversi dai servizi di pagamento, le modalità di tutela delle somme di denaro indicate nei paragrafi 2 e 3 si applicano solo alla percentuale delle somme di denaro da utilizzare per future operazioni di pagamento.

Se tale percentuale è variabile o non conosciuta in anticipo, gli istituti di pagamento stimano una percentuale rappresentativa che si presume sia utilizzata per i servizi di pagamento, sempre che tale percentuale rappresentativa possa essere ragionevolmente stimata in base a dati storici; periodicamente, gli istituti di pagamento verificano la congruità di tale percentuale rispetto all'effettivo utilizzo delle somme di denaro effettuato dai clienti.

Gli istituti di pagamento comunicano alla Banca d'Italia:

- la decisione di applicare le citate modalità di tutela solo a una percentuale delle somme di denaro dei clienti;
- le motivazioni di tale decisione e le modalità con cui è stata determinata detta percentuale;
- almeno annualmente, gli esiti delle verifiche effettuate in ordine alla congruità della percentuale determinata.

CAPITOLO V DISCIPLINA PRUDENZIALE

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

1. Responsabili dei procedimenti amministrativi

Le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi previsti al presente Capitolo sono il Servizio Supervisione Gruppi Bancari, ovvero il Servizio Supervisione Intermediari Specializzati, ovvero la Filiale territorialmente competente, secondo quanto comunicato dalla Banca d'Italia in sede di autorizzazione o successivamente, in base ai criteri stabiliti dall'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi.

SEZIONE II

PATRIMONIO DI VIGILANZA

1. Patrimonio di vigilanza

Il patrimonio di vigilanza è costituito dal patrimonio di base più il patrimonio supplementare, ammesso nel calcolo del patrimonio di vigilanza entro un ammontare massimo pari al patrimonio di base, al netto delle deduzioni.

Il patrimonio di base e quello supplementare sono composti da elementi positivi e negativi la cui computabilità viene ammessa, con o senza limitazioni a seconda dei casi, in relazione alla qualità patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi. Gli elementi positivi che costituiscono il patrimonio devono essere nella piena disponibilità degli istituti di pagamento, in modo da poter essere utilizzati senza limitazioni per la copertura dei rischi e delle perdite. L'importo di tali elementi è depurato degli eventuali oneri di natura fiscale.

Gli istituti di pagamento calcolano il patrimonio di vigilanza secondo quanto previsto nelle “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” (Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006) Titolo I, Capitolo 2, Sezioni I e II.

2. Ammontare minimo del patrimonio di vigilanza

L'ammontare del patrimonio di vigilanza deve essere in qualsiasi momento almeno pari al requisito patrimoniale complessivo di cui alla Sezione III.

In ogni caso l'importo del patrimonio di vigilanza non deve mai essere inferiore al livello del capitale iniziale minimo richiesto per la costituzione dell'istituto di pagamento.

SEZIONE III REQUISITO PATRIMONIALE

1. Requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento prestati

1.1 Criteri per la scelta del metodo di calcolo del requisito patrimoniale

Per la determinazione del requisito patrimoniale che l'istituto di pagamento deve detenere a fronte dei rischi connessi ai servizi di pagamento prestati sono previsti due metodi di calcolo alternativi: metodo di calcolo A, metodo di calcolo B.

L'istituto di pagamento utilizza, in via ordinaria, il metodo di calcolo B (cfr. par. 1.3).

Limitatamente al primo esercizio è prevista la facoltà di adottare il metodo di calcolo A (cfr. par. 1.2), dandone comunicazione alla Banca d'Italia.

Nel caso in cui l'istituto di pagamento intenda utilizzare in via ordinaria il metodo di calcolo A comunica tale intenzione alla Banca d'Italia, indicando le motivazioni. La Banca d'Italia, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, comunica eventuali motivi ostativi.

1.2 Metodo di calcolo A

Il requisito patrimoniale dell'istituto di pagamento è pari almeno al 10% dei costi operativi fissi dell'anno precedente.

La Banca d'Italia si riserva la facoltà di adattare tale obbligo in caso di modifica sostanziale dell'attività dell'impresa rispetto all'anno precedente.

Nel caso in cui alla data del calcolo l'istituto di pagamento abbia avviato l'attività da meno di un anno, tale copertura è pari al 10% dei corrispondenti costi operativi fissi riportati nel bilancio previsionale allegato al programma di attività, fermo restando il potere della Banca d'Italia di fissare un diverso importo.

1.3 Metodo di calcolo B

Il requisito patrimoniale dell'istituto di pagamento è almeno pari alla somma delle quote dei volumi di pagamento (VP) di cui alle seguenti lettere da a) ad e) – in cui VP è pari ad un dodicesimo dell'importo complessivo delle operazioni di pagamento eseguite dall'istituto di pagamento nell'anno precedente – moltiplicata per il fattore di graduazione *k* sotto indicato ⁽¹⁾:

- a) 4% della quota di VP fino a 5 milioni di euro;

⁽¹⁾ Nel primo anno di attività il requisito è determinato facendo riferimento al bilancio previsionale allegato al programma di attività.

- b) 2,5% della quota di VP al di sopra di 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- c) 1% della quota di VP al di sopra di 10 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;
- d) 0,5% della quota di VP al di sopra di 100 milioni di euro e fino a 250 milioni di euro;
- e) 0,25% della quota di VP al di sopra di 250 milioni di euro.

Il fattore di graduazione k è pari a:

- a) 0,5 quando l'istituto di pagamento presta solo i servizi di pagamento di cui al punto 6 dell'Allegato della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno;
- b) 0,8 quando l'istituto di pagamento presta il servizio di pagamento di cui al punto 7 dell'Allegato della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno;
- c) 1,0 quando l'istituto di pagamento presta uno o più dei servizi di pagamento di cui ai punti da 1 a 5 dell'Allegato della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.

2. Incremento o riduzione del requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento prestati

La Banca d'Italia, basandosi su una valutazione dei processi di gestione del rischio, della base dati sui rischi di perdite e dei meccanismi di controllo interno dell'istituto di pagamento, può prescrivere all'istituto di pagamento di detenere un requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento prestati superiore fino al 20% rispetto all'importo che risulterebbe dall'applicazione del metodo scelto, ovvero consentire all'istituto di pagamento di detenere un requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento prestati inferiore fino al 20% rispetto a tale importo.

3. Requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito

Gli istituti di pagamento che concedono finanziamenti, secondo quanto previsto nel Capitolo IV, calcolano un requisito patrimoniale pari al 6% dei finanziamenti erogati; sono esclusi i finanziamenti connessi all'esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di credito con saldo mensile.

4. Requisito patrimoniale complessivo

Gli istituti di pagamento detengono costantemente una dotazione patrimoniale minima complessiva (patrimonio di vigilanza) almeno pari alla somma del requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento prestati e del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito.

CAPITOLO VI ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI INTERNI

SEZIONE I PRINCIPI GENERALI

1. Premessa

Il TUB ha affidato alla Banca d'Italia il compito di dettare disposizioni aventi ad oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni degli istituti di pagamento.

Le presenti Istruzioni prevedono norme di carattere generale che devono essere rispettate dall'istituto di pagamento. In ogni caso, i principi indicati costituiscono requisiti organizzativi minimi che non esauriscono gli interventi adottabili dai competenti organi aziendali.

Gli istituti di pagamento applicano le presenti disposizioni in maniera proporzionata alla dimensione e alla complessità dell'attività svolta nonché alla tipologia e alla gamma dei servizi di pagamento prestati.

2. Requisiti generali di organizzazione

La gestione aziendale sana e prudente, l'affidabilità e l'efficienza dei servizi di pagamento prestati dipendono anche da un assetto organizzativo adeguato alla dimensione, alla complessità e alla vocazione operativa dell'istituto di pagamento (criterio di proporzionalità).

In tal senso, gli istituti di pagamento definiscono e applicano:

- a) solidi dispositivi di governo societario, ivi compresi processi decisionali e una struttura organizzativa che specifichino in forma chiara e documentata i rapporti gerarchici e la suddivisione delle funzioni;
- b) un efficace sistema dei controlli interni;
- c) misure che assicurino che il personale e gli agenti dell'istituto di pagamento conoscano le procedure da seguire per il corretto esercizio delle proprie funzioni;
- d) politiche e procedure volte ad assicurare che il personale e gli agenti dell'istituto di pagamento siano provvisti delle qualifiche, delle conoscenze e delle competenze necessarie per l'esercizio delle responsabilità loro attribuite;
- e) efficaci flussi interni di comunicazione delle informazioni;

- f) sistemi e procedure diretti a conservare registrazioni adeguate e ordinate dei fatti di gestione dell'istituto di pagamento e della sua organizzazione interna;
- g) criteri e procedure volti a garantire che l'affidamento al personale o agli agenti di funzioni multiple non sia tale da impedire loro di svolgere in modo adeguato e professionale una qualsiasi di tali funzioni;
- h) procedure e sistemi idonei a tutelare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni, tenendo conto della natura delle informazioni medesime;
- i) politiche, sistemi, risorse e procedure per la continuità e la regolarità dei servizi, volte a:
 - assicurare la capacità di operare su base continuativa;
 - limitare le perdite in caso di gravi interruzioni dell'operatività;
 - preservare i dati e le funzioni essenziali;
 - garantire la continuità dei servizi in caso di interruzione dei sistemi e delle procedure. Qualora ciò non sia possibile, permettere di recuperare tempestivamente i dati e le funzioni e di riprendere tempestivamente i servizi;
- j) politiche e procedure contabili che consentano di fornire tempestivamente alle autorità di vigilanza documenti che presentino un quadro fedele della posizione finanziaria ed economica e che siano conformi a tutti i principi e a tutte le norme anche contabili applicabili.

Gli istituti di pagamento controllano e valutano con regolarità l'adeguatezza, l'efficacia e l'applicazione di tali requisiti organizzativi e adottano le misure adeguate per rimediare a eventuali carenze.

L'organo con funzione di controllo informa tempestivamente la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme che disciplinano l'attività dell'istituto di pagamento.

Nell'allegato A si forniscono, a titolo esemplificativo, indicazioni circa il ruolo degli organi aziendali e i requisiti di affidabilità dei sistemi informativi e del sistema dei controlli interni.

SEZIONE II
ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI OPERATIVE

L'istituto di pagamento che intende esternalizzare funzioni operative relative ai servizi di pagamento ne informa preventivamente la Banca d'Italia, almeno 60 giorni prima di dare corso all'esternalizzazione.

L'esternalizzazione di funzioni operative importanti non può mettere materialmente a repentaglio la qualità del controllo interno dell'istituto di pagamento né impedire alla Banca d'Italia di controllare che gli istituti di pagamento si conformino alle disposizioni loro applicabili (nell'allegato B sono riportati gli obblighi a carico dell'istituto di pagamento in caso di esternalizzazione di tali funzioni).

SEZIONE III
RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DOCUMENTO
DESCRITTIVO DEI SERVIZI DI PAGAMENTO E DELLE RELATIVE
CARATTERISTICHE

L'istituto di pagamento invia alla Banca d'Italia entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sulla struttura organizzativa redatta secondo lo schema indicato nell'allegato C e un documento descrittivo dei servizi di pagamento e delle relative caratteristiche, redatto secondo lo schema indicato nell'allegato D.

Il contenuto delle informazioni contenute in tale ultimo documento deve essere coerente con le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 146 del TUB, al fine di assicurare l'affidabilità e l'efficienza dei servizi di pagamento offerti.

La relazione e/o il documento descrittivo non sono dovuti qualora non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni comunicate con l'ultima relazione e/o documento descrittivo trasmessi.

Allegato A**Ruolo degli organi aziendali, sistemi informativi e sistema dei controlli interni.****1. RUOLO DEGLI ORGANI AZIENDALI**

Gli organi aziendali assumono un ruolo fondamentale per la definizione di un adeguato sistema organizzativo e il conseguimento di un affidabile sistema dei controlli interni.

La composizione degli organi aziendali, per numero e professionalità, deve assicurare l'efficace assolvimento dei loro compiti. La ripartizione di competenze tra gli organi aziendali deve garantire una costante dialettica interna, evitando sovrapposizioni di competenze che possano incidere sulla funzionalità aziendale.

L'operato degli organi aziendali deve essere sempre documentato, al fine di consentire un controllo sugli atti gestionali e sulle decisioni assunte; a tal fine, i verbali delle riunioni degli organi aziendali illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.

In tale ambito, l'organo con funzione di supervisione strategica:

- a) individua gli obiettivi, le strategie, il profilo e i livelli di rischio dell'istituto di pagamento definendo le politiche aziendali e quelle del sistema dei controlli interni; ne verifica periodicamente la corretta attuazione e coerenza con l'evoluzione dell'attività aziendale;
- b) approva le politiche di gestione dei rischi (operativi, di credito, di liquidità, ecc.), nonché le relative procedure e modalità di rilevazione e controllo;
- c) approva i processi relativi alla prestazione dei servizi e ne verifica periodicamente l'adeguatezza;
- d) verifica che l'assetto delle funzioni aziendali di controllo sia definito in coerenza con il principio di proporzionalità e con gli indirizzi strategici e che le funzioni medesime siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;
- e) approva e verifica periodicamente, con cadenza almeno annuale, la struttura organizzativa e l'attribuzione di compiti e responsabilità; in tale ambito, si assicura, tra l'altro, che:
 - i compiti e le responsabilità, formalizzati in un apposito regolamento interno, siano allocati in modo chiaro e appropriato e che siano separate le funzioni operative da quelle di controllo;

- gli agenti siano dotati di meccanismi di controllo interno adeguati al fine di conformarsi agli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e finanziamento al terrorismo;
 - sia garantita la separatezza amministrativo-contabile tra l'attività di prestazione di servizi di pagamento e le altre attività dell'istituto di pagamento;
- f) verifica che il sistema di flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo.

L'organo con funzione di gestione:

- a) attua le politiche aziendali e quelle del sistema dei controlli interni, definite dall'organo con funzione di supervisione strategica;
- b) verifica nel continuo l'adeguatezza del sistema dei controlli interni, provvedendo al suo adeguamento alla luce dell'evoluzione dell'operatività;
- c) definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali la conoscenza dei fatti di gestione rilevanti;
- d) definisce in modo chiaro i compiti e le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali, in modo, tra l'altro, di prevenire potenziali conflitti di interesse e di assicurare che le strutture siano dirette da personale qualificato in relazione alle attività da svolgere;
- e) assicura che il personale e gli agenti utilizzati per la prestazione di servizi di pagamento siano adeguatamente formati con riferimento ai prodotti e servizi prestati, agli adempimenti in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, alla normativa in materia di trasparenza;
- f) assicura che le politiche aziendali e le procedure siano tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato;
- g) adotta tempestivamente le misure necessarie nel caso in cui emergano carenze o anomalie dall'insieme delle verifiche svolte sul sistema dei controlli.

L'organo con funzione di controllo, nel rispetto delle attribuzioni degli altri organi e collaborando con essi:

- a) vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili dell'istituto di pagamento;
- b) vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni; accerta l'efficacia delle strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento tra le stesse;
- c) valuta il grado di adeguatezza e il regolare funzionamento delle principali aree organizzative;

- d) promuove interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate.

L'organo con funzione di controllo può avvalersi per lo svolgimento delle proprie funzioni di tutte le unità delle strutture organizzative che assolvono funzioni di controllo e, in particolare, della funzione di revisione interna. L'attività di controllo può determinare la formulazione di osservazioni e proposte di modifica volte alla rimozione di eventuali anomalie riscontrate. Di tali osservazioni e proposte, nonché della successiva attività di verifica dell'organo con funzione di controllo sull'attuazione di eventuali provvedimenti, deve essere conservata adeguata evidenza.

L'organo con funzione di controllo mantiene il coordinamento con le funzioni di controllo interno e, ove esistente, con la società di revisione, al fine di incrementare il grado di conoscenza sull'andamento della gestione aziendale, avvalendosi anche delle risultanze degli accertamenti effettuati da tali unità operative.

L'interazione tra l'attività dell'organo con funzione di controllo e l'attività di vigilanza contribuisce al rafforzamento del complessivo sistema di supervisione sull'intermediario.

2. SISTEMI INFORMATIVI

L'affidabilità dei sistemi informativi, rappresenta un pre-requisito essenziale per il buon funzionamento dell'istituto di pagamento e consente agli organi aziendali di assumere decisioni consapevoli e coerenti con gli obiettivi aziendali.

I sistemi informativo-contabili devono essere adeguati al contesto operativo e ai rischi ai quali l'istituto di pagamento è esposto.

Essi devono avere un elevato grado di attendibilità, registrare correttamente e con la massima tempestività i fatti di gestione, consentire di ricostruire l'attività dell'istituto di pagamento a qualsiasi data, partitamente per ciascuno dei servizi di pagamento prestati.

La circostanza che l'istituto di pagamento utilizzi diverse procedure settoriali (contabilità, segnalazioni, antiriciclaggio, ecc.) non deve inficiare la qualità e integrità dei dati né comportare la creazione di archivi non coerenti.

I sistemi informativi devono garantire elevati livelli di sicurezza. A tal fine, devono essere individuati e documentati adeguati presidi volti a garantire: la sicurezza fisica e logica dell'*hardware* e del *software*, comprendenti procedure di *back-up* dei dati e di *disaster recovery*; l'individuazione dei soggetti autorizzati ad accedere ai sistemi e relative abilitazioni; la possibilità di risalire agli autori degli inserimenti o delle modifiche dei dati, di ricostruire la serie storica dei dati modificati.

Una specifica sezione del piano di continuità operativa di cui deve essere dotato l'istituto di pagamento è dedicata ai sistemi informativo-contabili.

Inoltre, su un piano più generale, è necessario che la disponibilità di risorse informatiche e umane sia adeguata all'operatività aziendale.

3. SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Premessa

Il sistema dei controlli interni è costituito dall'insieme delle risorse, delle strutture organizzative, delle regole e delle procedure per assicurare il conseguimento delle strategie aziendali e dell'efficacia ed efficienza dei processi aziendali, della salvaguardia del valore delle attività e della protezione dalle perdite, dell'affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali, della conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza e di sorveglianza sul sistema dei pagamenti e le disposizioni interne dell'istituto di pagamento.

Nel sistema dei controlli interni rientrano le strategie, le politiche, i processi e i meccanismi riguardanti la gestione dei rischi a cui l'istituto di pagamento è o potrebbe essere esposto e per determinare e controllare il livello di rischio tollerato. In questo contesto, la gestione dei rischi include le funzioni di individuazione, assunzione, misurazione, sorveglianza e attenuazione dei rischi.

Per gli istituti di pagamento, in relazione alla prestazione dei servizi di pagamento, assumono particolare rilievo i rischi operativi, inclusi i rischi di natura legale che possono discendere dai rapporti con la clientela. A tal fine, gli istituti di pagamento sono tenuti, tra l'altro, ad approntare specifici presidi organizzativi per assicurare il rispetto delle prescrizioni normative e di autoregolamentazione, pianificando, in tale ambito, specifici controlli sulle succursali e sugli agenti.

Gli istituti di pagamento valutano attentamente le implicazioni derivanti dai mutamenti dell'operatività aziendale (ingresso in nuovi mercati o in nuovi settori operativi, offerta di nuovi prodotti, utilizzo di canali distributivi innovativi, partecipazione a nuovi sistemi di pagamento), con preventiva individuazione dei rischi e definizione di procedure di controllo adeguate, approvate dagli organi aziendali competenti.

Nella predisposizione dei presidi organizzativi, gli istituti di pagamento tengono conto dell'esigenza di prevenire fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.

Tipologie di controllo

Si descrivono di seguito alcune tipologie di controllo, indipendentemente dalle strutture organizzative in cui sono collocate:

- 1) *controlli di linea*, diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni connesse con la prestazione dei servizi di pagamento. Essi sono effettuati dalle stesse strutture operative (es. controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione), incorporati nelle procedure (anche automatizzate) ovvero eseguiti nell'ambito dell'attività di *back office*;
- 2) *controlli sulla gestione dei rischi* (c.d. *controlli di secondo livello*), che hanno l'obiettivo di concorrere alla definizione delle metodologie di misurazione dei rischi aziendali, di verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative e di controllare la coerenza dell'operatività delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio-rendimento assegnati. Essi sono affidati a strutture diverse da quelle produttive;
- 3) *revisione interna* (*internal audit*). In tale ambito rientra la valutazione periodica della completezza, della funzionalità e dell'adeguatezza del sistema dei controlli interni, inclusi quelli sul sistema informativo (*EDP audit*), con cadenza prefissata in relazione alla natura e all'intensità dei rischi. L'attività è condotta da funzioni diverse e indipendenti da quelle produttive, anche attraverso verifiche in loco.

Ferma l'esigenza di gestire tutti i rischi aziendali, gli istituti di pagamento, in considerazione della natura dell'attività svolta, prestano particolare attenzione ai rischi operativi e di reputazione ⁽¹⁾.

Pertanto, gli istituti di pagamento:

- prestano particolare attenzione agli eventi di maggiore gravità e scarsa frequenza e individuano le varie forme e modalità con cui possono manifestarsi i rischi operativi, in relazione alle specifiche caratteristiche organizzative ed operative;
- valutano i rischi operativi connessi con l'introduzione di nuovi prodotti, attività, reti distributive, processi e sistemi rilevanti e con la partecipazione, anche indiretta, a nuovi sistemi di pagamento;
- si dotano di piani di emergenza e di continuità operativa che assicurano la propria capacità di operare su base continuativa e di limitare le perdite operative in caso di gravi interruzioni dell'operatività.

Nel caso in cui gli istituti di pagamento, nella prestazione dei servizi di pagamento, erogino finanziamenti ai clienti, definiscono adeguati processi decisionali e operativi connessi con la gestione del rischio di credito.

⁽¹⁾ Il rischio di reputazione può scaturire direttamente da determinati eventi o comportamenti (ad es. politiche commerciali percepite dalla clientela come poco attente ai propri interessi) o indirettamente da altre tipologie di rischio (operativo, credito, liquidità) rispetto alle quali gli effetti reputazionali possono amplificare l'impatto economico. Il rischio di reputazione può pertanto conseguire sia da comportamenti irregolari sia da errate percezioni da parte della clientela o del mercato.

Gli istituti di pagamento devono avere in ogni momento una corretta percezione della propria esposizione nei confronti di ogni cliente o gruppo di clienti connessi, anche al fine di procedere, se del caso, ad una tempestiva revisione delle linee di credito.

Il processo riguardante l'erogazione del credito (che comprende le seguenti fasi: 1) istruttoria; 2) erogazione; 3) monitoraggio delle posizioni; 4) interventi in caso di anomalia; 5) revisione delle linee di credito) deve risultare dal regolamento interno e deve essere periodicamente sottoposto a verifica. Il regolamento, approvato dall'organo con funzione di gestione, definisce, tra l'altro: la documentazione minimale da acquisire per effettuare una adeguata valutazione del merito creditizio del prestatore; le eventuali deleghe in materia di erogazione del credito; le modalità di rinnovo degli affidamenti; le procedure e gli adempimenti riferiti alla fase di monitoraggio del credito nonché le modalità e i tempi di attivazione in caso di rilevazione di crediti anomali; criteri di classificazione, gestione e valutazione dei crediti anomali.

Tutti gli affidamenti sono concessi al termine di un procedimento istruttorio documentato, ancorché basato su procedure automatizzate.

Funzioni aziendali di controllo

Gli istituti di pagamento istituiscono funzioni indipendenti di controllo di conformità alle norme, di gestione del rischio e di revisione interna, in modo proporzionato alla dimensione e alla complessità dell'attività svolta nonché alla tipologia e alla gamma dei servizi di pagamento prestati.

Per assicurare la correttezza e l'indipendenza delle funzioni aziendali di controllo è necessario che:

- a) tali funzioni dispongano dell'autorità, delle risorse e delle competenze necessarie per lo svolgimento dei loro compiti;
- b) i responsabili non siano gerarchicamente subordinati ai responsabili delle funzioni sottoposte a controllo e siano nominati dall'organo con funzione di gestione, d'accordo con l'organo di supervisione strategica, sentito l'organo con funzione di controllo. Essi riferiscono direttamente agli organi aziendali;
- c) coloro che partecipano alle funzioni aziendali di controllo non partecipino alla prestazione dei servizi che essi sono chiamati a controllare;
- d) le funzioni aziendali di controllo siano tra loro separate sotto un profilo organizzativo;
- e) il metodo per la determinazione della remunerazione di coloro che partecipano alle funzioni aziendali di controllo non ne comprometta l'obiettività.

Gli istituti di pagamento possono non applicare i requisiti di cui alle lettere c) e d) del precedente capoverso, qualora dimostrino che, in

applicazione del principio di proporzionalità, gli obblighi in questione non sono proporzionati ai rischi da essi assunti e che le funzioni di controllo continuano ad essere efficaci.

Le funzioni aziendali di controllo, svolgono i compiti di seguito indicati.

La funzione di gestione del rischio:

- a) collabora alla definizione delle politiche di gestione del rischio e delle relative procedure e modalità di rilevazione e controllo;
- b) presiede al funzionamento del sistema di controllo dei rischi e ne verifica il rispetto da parte dell'istituto di pagamento;
- c) verifica l'adeguatezza e l'efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate nel sistema di controllo dei rischi.

La funzione di revisione interna:

- a) definisce e applica un piano di *audit*, approvato dall'organo con funzione di gestione, per l'esame e la valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia del sistema dei controlli interni e dei meccanismi adottati dagli agenti per conformarsi agli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e finanziamento al terrorismo. Il piano di *audit* prevede, tra l'altro, specifici controlli sull'intera rete di succursali e agenti;
- b) formula raccomandazioni basate sui risultati delle verifiche effettuare in base al piano di *audit* e ne verifica l'osservanza.

La funzione di controllo di conformità (*compliance*), al fine di valutare l'adeguatezza delle procedure interne rispetto all'obiettivo di prevenire la violazione di leggi, regolamenti e norme di autoregolamentazione applicabili all'istituto di pagamento:

- a) identifica le norme applicabili all'istituto di pagamento e ai servizi da esso prestati e ne misura/valuta l'impatto sui processi e procedure aziendali;
- b) propone modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare adeguato presidio dei rischi di non conformità alle norme;
- c) predisporre flussi informativi diretti agli organi aziendali e alle altre funzioni aziendali di controllo;
- d) verifica l'efficacia degli adeguamenti organizzativi suggeriti per la prevenzione del rischio di non conformità.

Le funzioni aziendali di controllo presentano agli organi aziendali, almeno una volta all'anno, relazioni sull'attività svolta e forniscono agli stessi organi consulenza per i profili che attengono ai compiti di controllo svolti.

Allegato B**Obblighi a carico degli istituti di pagamento nel caso di esternalizzazione di funzioni operative relative a servizi di pagamento o importanti**

Una funzione operativa si considera importante nel caso in cui un'anomalia nella sua esecuzione o la sua mancata esecuzione possano:

- mettere a repentaglio la capacità dell'istituto di pagamento di continuare a conformarsi ai requisiti relativi alla sua autorizzazione o agli altri obblighi ad esso applicabili ai sensi delle presenti disposizioni;
- compromettere gravemente i suoi risultati finanziari o la solidità o la continuità dei suoi servizi di pagamento;
- costituire un pregiudizio per il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.

Gli istituti di pagamento che esternalizzano funzioni operative relative a servizi di pagamento o importanti assicurano che:

- a) l'esternalizzazione non determini la delega della responsabilità da parte degli organi aziendali;
- b) non siano alterati il rapporto e gli obblighi dell'istituto di pagamento nei confronti dei suoi clienti nella prestazione dei servizi di pagamento;
- c) non sia messo a repentaglio il rispetto delle condizioni che l'istituto di pagamento deve soddisfare per poter essere autorizzato alla prestazione dei servizi di pagamento e per conservare tale autorizzazione.

In relazione a ciò, gli istituti di pagamento, quando concludono o applicano accordi di esternalizzazione di funzioni operative relative a servizi di pagamento o importanti, assicurano che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) il fornitore di servizi disponga della competenza, della capacità e di qualsiasi autorizzazione richiesta dalla legge per esercitare le funzioni esternalizzate in maniera professionale e affidabile;
- b) il fornitore di servizi preli i servizi esternalizzati in maniera efficace; a questo scopo l'istituto di pagamento si dota di metodi per la valutazione del livello dei servizi di tale fornitore;
- c) il fornitore sorvegli adeguatamente l'esecuzione delle funzioni esternalizzate e gestisca in modo appropriato i rischi connessi con l'esternalizzazione;

- d) l'intermediario conservi la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni esternalizzate e per gestire i rischi connessi all'esternalizzazione e controlli tali funzioni e gestisca tali rischi;
- e) il fornitore di servizi informi l'intermediario di qualsiasi sviluppo che potrebbe incidere in modo rilevante sulla sua capacità di eseguire le funzioni esternalizzate in maniera efficace e in conformità con la normativa e i requisiti vigenti;
- f) vi siano clausole risolutive espresse che consentano all'istituto di pagamento di porre termine all'accordo di esternalizzazione in presenza di eventi che possano compromettere la capacità del fornitore di garantire il servizio ovvero quando si verifichi il mancato rispetto del livello di servizio concordato;
- g) il fornitore di servizi collabori con le autorità di vigilanza per quanto riguarda le attività esternalizzate;
- h) l'istituto di pagamento, i suoi revisori contabili e le autorità di vigilanza abbiano effettivo accesso ai dati relativi alle attività esternalizzate e ai locali in cui opera il fornitore di servizi; le autorità di vigilanza siano in grado di esercitare i predetti diritti di accesso;
- i) il fornitore di servizi garantisca la protezione delle informazioni riservate relative all'istituto di pagamento e ai suoi clienti;
- j) l'istituto di pagamento e il fornitore di servizi adottino, applichino e mantengano un piano di emergenza per il ripristino dell'operatività dei sistemi in caso di disastro e la verifica periodica dei dispositivi di *back-up*, quando ciò sia necessario in considerazione della funzione esternalizzata;
- k) i diritti e gli obblighi rispettivi dell'istituto di pagamento e del fornitore di servizi siano chiaramente definiti e specificati in un accordo scritto.

Allegato C

Schema della relazione sulla struttura organizzativa

PARTE I

Organi aziendali

1. Descrivere sinteticamente i compiti assegnati agli organi aziendali.
2. Indicare la periodicità abituale delle riunioni degli organi aziendali.
3. Descrivere i processi che conducono all'ingresso in nuovi mercati o settori o all'introduzione di nuovi prodotti.
4. Indicare la tempistica e il contenuto dei “*report*” predisposti per le verifiche di competenza dell'organo con funzione di supervisione strategica e dell'organo con funzione di gestione.

PARTE II

Struttura organizzativa e sistema dei controlli interni

1. Descrivere (anche mediante grafico) l'organigramma/fuzionigramma aziendale (incluso anche l'eventuale rete periferica e degli agenti).
2. Descrivere le deleghe attribuite ai vari livelli dell'organizzazione aziendale, i relativi limiti operativi, le modalità di controllo del delegante sull'azione del delegato.
3. Indicare le funzioni operative relative a servizi di pagamento o importanti che l'istituto di pagamento ha esternalizzato e le procedure adottate per il controllo di tali funzioni.
4. Per le funzioni aziendali di controllo, indicare il responsabile e descrivere le risorse umane e tecnologiche a disposizione, il contenuto e la periodicità delle attività di controllo, specificando i ruoli e le responsabilità connesse con lo svolgimento dei processi di controllo.

PARTE III

Gestione dei rischi

1. Indicare per ciascuna tipologia di rischio rilevante i presidi organizzativi approntati per la loro gestione e i meccanismi di controllo.
2. Illustrare i presidi e le cautele previsti con riferimento alla distribuzione dei servizi di pagamento e di eventuali altri servizi, con particolare riguardo sia alla propria rete periferica che alla rete costituita da agenti. Specifici riferimenti dovranno essere prodotti in merito alle procedure poste in essere nel caso di utilizzo di reti distributive informatiche (es. Internet).
3. Descrivere sinteticamente il piano di emergenza e di continuità operativa stabilito per assicurare la propria capacità di operare su base continuativa e di limitare le perdite operative in caso di gravi interruzioni dell'operatività.
4. Descrivere i presidi organizzativi e di controllo per assicurare il rispetto della normative in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.

PARTE IV

Sistemi informativi

1. Descrivere sinteticamente le procedure informatiche utilizzate nei vari comparti (contabilità, segnalazioni, ecc.), il processo di alimentazione, ponendo in evidenza le operazioni automatizzate e quelle effettuate manualmente, il grado di integrazione tra le procedure.
2. Descrivere i controlli (compresi quelli generati automaticamente dalle procedure) effettuati sulla qualità dei dati.
3. Descrivere i presidi logici e fisici approntati per garantire la sicurezza del sistema informatico e la riservatezza dei dati (individuazione dei soggetti abilitati, gestione di *userid* e *password*, sistemi di *back-up* e di *recovery*, ecc.).
4. Individuare il responsabile EDP e le funzioni ad esso attribuite.

Allegato D

Descrizione dei servizi di pagamento e delle relative caratteristiche

Sezione A – Elenco dei servizi di pagamento

La società indica i servizi di pagamento che intende offrire, tra quelli previsti nell'allegato della direttiva 2007/64/CE.

Sezione B – Caratteristiche dei servizi di pagamento

La società compila schede illustrative in ordine alle modalità di prestazione dei servizi di pagamento che presta/intende prestare.

Scheda 1 - Apertura e gestione di conti di pagamento, incluse le attività di deposito e prelievo di contante

Caratteristiche dei conti di pagamento (inclusi eventuali importi massimi di avvaloramento o tempi massimi di gestione dei fondi).

Modalità di sottoscrizione, utilizzo ed estinzione del conto, incluse le operazioni di deposito e prelievo dal conto. Su tali aspetti sono indicati in particolare i presidi previsti in materia antiriciclaggio.

Meccanismi di registrazione delle operazioni di sottoscrizione, utilizzo ed estinzione del conto.

Scheda 2 - Esecuzione di ordini di pagamento

Prodotti o servizi offerti (ad es. trasferimento fondi, addebito diretto anche a tantum, bonifici, ordini permanenti, operazioni disposte mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi).

Modalità di prestazione del servizio, modalità di accesso a procedure di scambio e di regolamento delle operazioni (ad es.: adesione a procedure interbancarie, ricorso a tramite operativo, canale di regolamento prescelto).

Scheda 3 - Emissione di strumenti di pagamento

Caratteristiche tecniche e di funzionamento dello strumento di pagamento (esempio: carte fisiche ovvero dispositivi virtuali, circuiti ai quali aderisce).

Garanzie richieste dal gestore del circuito per il rilascio della licenza (*issuing*).

Modalità con cui ha luogo la produzione, personalizzazione, conservazione, distribuzione e distruzione dei dispositivi utilizzati.

Scheda 4 - Attività di convenzionamento all'accettazione di strumenti di pagamento (*acquiring*)

Circuito per il quale si esercita l'attività di *acquiring*.

Garanzie richieste dal gestore del circuito per il rilascio della licenza di *acquiring*.

Scheda 5 - Concessione di credito ai clienti dei servizi di pagamento

Servizi in relazione ai quali viene accordato il credito.

Caratteristiche principali del contratto di erogazione del credito (es: durata del finanziamento, tipologia del finanziamento).

Scheda 6 - Rimesse di denaro

Circuito al quale eventualmente aderisce l'intermediario e/o principali paesi verso cui vengono inviate le rimesse e dai quali le ricevono.

Modalità di funzionamento del servizio.

Modalità con le quali vengono gestiti i flussi monetari e informativi.

Scheda 7- esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l'operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all'operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l'utente di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi.

Descrizione del servizio offerto all'utenza inclusivo delle modalità di registrazione e sottoscrizione dell'utente pagatore nonché dei rapporti contrattuali con il fornitore di beni e servizi.

Descrizione del circuito di pagamento e dei flussi monetari/informativi con particolare riferimento alle fasi di scambio e regolamento monetario.

Descrizione delle garanzie richieste dal gestore del circuito per la partecipazione al sistema e descrizione dei presidi tecnici/organizzativi di sicurezza richiesti ai partecipanti e delle misure dirette alla rilevazione di comportamenti anomali.

CAPITOLO VII

SUCCURSALI, AGENTI E LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

L'istituto di pagamento può ampliare la propria capacità di prestare servizi di pagamento, nel territorio nazionale e all'estero, attraverso l'istituzione di succursali (Sezione II), la definizione di accordi di distribuzione con agenti (Sezione III) o la libera prestazione di servizi in altri paesi comunitari (Sezione IV).

L'istituzione di succursali e la selezione degli agenti cui affidare la distribuzione dei propri prodotti e servizi di pagamento riveste particolare importanza in quanto, se da un lato consente di allargare la capillarità e incrementare la tempestività dell'offerta, dall'altro comporta una serie di rischi aggiuntivi, con particolare riferimento ai rischi operativi e di non conformità alle norme.

La decisione di ampliamento della rete distributiva, così come di prestare servizi di pagamento in regime di libera prestazione di servizi, è assunta dall'organo con funzione di gestione, coerentemente agli obiettivi e alle strategie definite dall'organo con funzione di supervisione strategica.

2. Responsabile del procedimento amministrativo

Le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi previsti dalle Sezioni da I a IV del presente Capitolo sono il Servizio Supervisione Gruppi Bancari, ovvero il Servizio Supervisione Intermediari Specializzati, ovvero la Filiale territorialmente competente, secondo quanto comunicato dalla Banca d'Italia in sede di autorizzazione o successivamente, in base ai criteri stabiliti dall'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008, recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi.

3. Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano agli istituti di pagamento che intendono prestare servizi di pagamento - in Italia o in altri paesi comunitari - mediante lo stabilimento di succursali, l'impiego di un agente o in regime di libera prestazione di servizi.

SEZIONE II SUCCURSALI

1. Apertura di succursali in Italia

L'istituto di pagamento che intende aprire una succursale in Italia lo comunica alla Banca d'Italia. La comunicazione contiene le seguenti informazioni:

- a) indirizzo e recapiti della succursale;
- b) eventuali modifiche organizzative e del sistema dei controlli interni necessarie ad assicurare la corretta prestazione dei servizi di pagamento e il rispetto della disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

La Banca d'Italia iscrive la succursale nell'albo degli istituti di pagamento entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. Apertura di succursali in paesi comunitari: primo insediamento

L'istituto di pagamento comunica alla Banca d'Italia l'intenzione di istituire la prima succursale in un paese comunitario. La comunicazione contiene le seguenti informazioni:

- a) paese comunitario ove l'istituto di pagamento intende istituire una succursale;
- b) servizi di pagamento che l'istituto di pagamento intende prestare ⁽¹⁾;
- c) indirizzo e recapiti della succursale;
- d) soggetto responsabile della succursale;
- e) compiti e organizzazione della succursale;
- f) eventuali modifiche organizzative e del sistema dei controlli interni necessarie ad assicurare la corretta prestazione dei servizi di pagamento e il rispetto della disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

La Banca d'Italia, entro un mese dalla ricezione della comunicazione, completa di tutti gli elementi necessari, notifica le informazioni ricevute all'autorità competente del paese ospitante.

⁽¹⁾ Si precisa che, ai sensi della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, i finanziamenti concessi in relazione all'esecuzione di un'operazione di pagamento con durata superiore a dodici mesi non sono oggetto di armonizzazione comunitaria e pertanto non sono disciplinati nel presente paragrafo.

La Banca d'Italia dà comunicazione all'istituto di pagamento interessato dell'avvenuta notifica all'autorità competente del paese ospitante e iscrive la succursale nell'albo degli istituti di pagamento.

La Banca d'Italia può rifiutare di iscrivere la succursale nell'albo, o può revocarne l'iscrizione, se già avvenuta, quando:

- non è assicurata la corretta prestazione dei servizi di pagamento o il rispetto della disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo;
- l'autorità competente del paese ospitante le abbia comunicato che sussistono ragionevoli motivi per sospettare che, relativamente allo stabilimento della succursale, siano in corso o siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero che lo stabilimento di detta succursale possa aumentare il rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

3. Apertura di succursali in paesi extracomunitari

L'istituto di pagamento comunica alla Banca d'Italia l'intenzione di istituire una succursale in un paese extracomunitario. La comunicazione contiene le seguenti informazioni:

- a) Stato extracomunitario nel cui territorio l'istituto di pagamento intende istituire una filiale;
- b) servizi di pagamento che l'istituto di pagamento intende prestare;
- c) indirizzo e recapiti della filiale;
- d) soggetto responsabile della filiale;
- e) compiti e organizzazione della filiale;
- f) eventuali modifiche organizzative e del sistema dei controlli interni necessarie ad assicurare la corretta prestazione dei servizi di pagamento e il rispetto della disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

La Banca d'Italia iscrive la succursale nell'albo degli istituti di pagamento entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione o rifiuta l'iscrizione quando non è assicurata la corretta prestazione dei servizi di pagamento o il rispetto della disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

L'iscrizione è, inoltre, negata nel caso in cui non siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- esistenza, nel paese di insediamento, di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati;
- esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia e le competenti autorità dello Stato estero volte, tra l'altro, ad

agevolare l'accesso alle informazioni da parte della Banca d'Italia, anche attraverso l'espletamento di controlli *in loco*;

- possibilità di agevole accesso, da parte della casa madre, alle informazioni della succursale.

4. Modifica delle informazioni comunicate

L'istituto di pagamento comunica alla Banca d'Italia e, nel caso di succursali istituite in altri paesi comunitari all'autorità competente del paese ospitante, le modifiche che intende apportare all'operatività della succursale per quanto attiene all'attività esercitata, alla struttura organizzativa, ai dirigenti responsabili, al recapito, almeno trenta giorni prima di procedere alle modifiche.

SEZIONE III

AGENTI

1. Utilizzo di agenti in Italia

L'istituto di pagamento comunica alla Banca d'Italia l'intenzione di avvalersi di agenti nel territorio italiano. La comunicazione contiene le seguenti informazioni:

- a) per le persone fisiche, il nome e l'indirizzo dell'agente;
- b) per le persone giuridiche, l'identità degli amministratori e delle persone responsabili della gestione dell'agente ;
- c) una descrizione dei meccanismi di controllo interno a cui ricorreranno gli agenti al fine di conformarsi agli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- d) la dichiarazione dell'istituto di pagamento di avere verificato l'adeguatezza dei meccanismi di controllo di cui alla precedente lett. c) e che l'assetto organizzativo dell'agente e le risorse a sua disposizione siano adeguate per distribuire/prestare in modo corretto i servizi di pagamento.

La Banca d'Italia iscrive l'agente nell'albo degli istituti di pagamento entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione.

La Banca d'Italia può rifiutare di iscrivere l'agente nell'albo quando non è assicurata la corretta prestazione dei servizi di pagamento o il rispetto della disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

2. Utilizzo di agenti in paesi comunitari

L'istituto di pagamento comunica alla Banca d'Italia l'intenzione di avvalersi di un agente di un altro paese comunitario per prestare servizi di pagamento in detto paese comunitario. La comunicazione contiene le seguenti informazioni:

- a) il paese comunitario dove è insediato l'agente;
- b) i servizi di pagamento che verranno prestati attraverso l'agente;
- c) per le persone fisiche, il nome e l'indirizzo dell'agente;
- d) per le persone giuridiche, l'identità degli amministratori e delle persone responsabili della gestione dell'agente;
- e) una descrizione dei meccanismi di controllo interno a cui ricorreranno gli agenti al fine di conformarsi agli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- f) la dichiarazione dell'istituto di pagamento di avere verificato l'adeguatezza dei meccanismi di controllo di cui alla precedente

lett. e) e che l'assetto organizzativo dell'agente e le risorse a sua disposizione siano adeguate per distribuire/prestare in modo corretto i servizi di pagamento.

La Banca d'Italia, entro un mese dalla ricezione della citata comunicazione, completa di tutti gli elementi necessari, notifica le informazioni ricevute all'autorità competente del paese ospitante.

La Banca d'Italia dà comunicazione all'istituto di pagamento interessato dell'avvenuta notifica all'autorità competente del paese ospitante e iscrive l'agente nell'albo degli istituti di pagamento.

La Banca d'Italia può rifiutare di iscrivere l'agente nell'albo, o revocare l'iscrizione, se già iscritto, quando:

- non è assicurata la corretta prestazione dei servizi di pagamento o il rispetto della disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo;
- l'autorità competente del paese ospitante le abbia comunicato che sussistono ragionevoli motivi per sospettare che, relativamente all'impiego dell'agente, siano in corso o siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero che l'impiego dell'agente possa aumentare il rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

3. Utilizzo di agenti in paesi extracomunitari

L'istituto di pagamento comunica alla Banca d'Italia l'intenzione di avvalersi di agenti in un paese extracomunitario. La comunicazione contiene le seguenti informazioni:

- a) il paese extracomunitario dove è insediato l'agente;
- b) i servizi di pagamento che verranno prestati attraverso l'agente;
- c) per le persone fisiche, il nome e l'indirizzo dell'agente;
- d) per le persone giuridiche, l'identità degli amministratori e delle persone responsabili della gestione dell'agente;
- e) una descrizione dei meccanismi di controllo interno a cui ricorreranno gli agenti al fine di conformarsi agli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- f) la dichiarazione dell'istituto di pagamento di avere verificato l'adeguatezza dei meccanismi di controllo di cui alla precedente lett. e) e che l'assetto organizzativo dell'agente e le risorse a sua disposizione siano adeguate per distribuire/prestare in modo corretto i servizi di pagamento.

La Banca d'Italia iscrive l'agente nell'albo degli istituti di pagamento entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione o rifiuta l'iscrizione quando non è assicurata la corretta prestazione dei servizi di pagamento o il rispetto della disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento al terrorismo.

L'iscrizione è, inoltre, negata nel caso in cui non siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- sottoposizione dell'agente a un regime di vigilanza da parte di un'autorità pubblica;
- esistenza, nel paese di insediamento, di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati;
- esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia e le competenti autorità dello Stato estero volte, tra l'altro, ad agevolare l'accesso alle informazioni da parte della Banca d'Italia, anche attraverso l'espletamento di controlli *in loco*;
- possibilità di agevole accesso, da parte dell'istituto di pagamento, alle informazioni dell'agente.

4. Modifica delle informazioni comunicate

L'istituto di pagamento comunica alla Banca d'Italia e, nel caso di agenti insediati in altri paesi all'autorità competente del paese ospitante, le modifiche alle informazioni oggetto di comunicazione preventiva, almeno trenta giorni prima che la modifica sia effettuata.

SEZIONE IV PRESTAZIONE DI SERVIZI

1. Paesi comunitari

L'istituto di pagamento che intende prestare servizi di pagamento in regime di libera prestazione di servizi in un paese comunitario invia una comunicazione alla Banca d'Italia.

Nella comunicazione l'istituto di pagamento precisa:

- a) il paese in cui intende esercitare l'attività;
- b) i servizi di pagamento che intende prestare.

Entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, completa di tutti gli elementi necessari, la Banca d'Italia notifica le informazioni ricevute all'autorità competente del paese ospitante.

Dell'avvenuta notifica all'autorità competente del paese ospitante la Banca d'Italia provvede a dare comunicazione all'istituto di pagamento interessato.

L'istituto di pagamento comunica alla Banca d'Italia e alla competente autorità del paese ospitante le modifiche alle informazioni, di cui al precedente punto sub b), almeno trenta giorni prima di procedere al cambiamento.

2. Paesi extracomunitari

L'istituto di pagamento che intende prestare servizi di pagamento in un paese extracomunitario invia una comunicazione alla Banca d'Italia.

Nella comunicazione l'istituto di pagamento precisa:

- a) lo Stato extracomunitario nel cui territorio intende prestare i servizi;
- b) i servizi di pagamento che intende prestare.

Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione completa di tutti gli elementi necessari, ove non sussistano motivi ostativi, la Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione. In tale ambito, la Banca d'Italia valuta l'esistenza nel paese extracomunitario di un sistema di vigilanza adeguato.

L'istituto di pagamento comunica alla Banca d'Italia le modifiche alle informazioni di cui al precedente punto sub b), almeno trenta giorni prima di procedere al cambiamento.

CAPITOLO VIII

OPERATIVITÀ IN ITALIA DI ISTITUTI DI PAGAMENTO COMUNITARI ⁽¹⁾

1. Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano agli istituti di pagamento comunitari che intendono prestare in Italia servizi di pagamento attraverso lo stabilimento di succursali, l'impiego di agenti o in regime di libera prestazione di servizi.

2. Stabilimento di succursali: primo insediamento

L'istituto di pagamento comunitario che intende per la prima volta operare in Italia tramite l'insediamento di una succursale notifica tale intendimento all'autorità competente del paese d'origine.

L'inizio dell'operatività della succursale è subordinato alla ricezione da parte della Banca d'Italia della comunicazione inviata dall'autorità competente del paese d'origine dell'istituto di pagamento comunitario.

L'istituto di pagamento comunica alla Banca d'Italia la data di inizio dell'attività della succursale.

3. Impiego di agenti insediati in Italia

L'istituto di pagamento comunitario che intende prestare servizi di pagamento in Italia attraverso agenti insediati in Italia notifica tale intendimento all'autorità competente del paese d'origine.

Per prestare servizi di pagamento in Italia, l'istituto di pagamento comunitario si avvale di agenti in attività finanziaria.

L'istituto di pagamento comunitario segnala alla Banca d'Italia la data di inizio dell'operatività dell'agente.

4. Prestazione di servizi di pagamento in regime di libera prestazione di servizi

L'istituto di pagamento comunitario che intende prestare in Italia per la prima volta servizi di pagamento in regime di libera prestazione di

⁽¹⁾ Le comunicazioni di cui alla presente Sezione vanno inviate alla Banca d'Italia - Amministrazione Centrale - Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali.

servizi può iniziare l'attività dopo che la Banca d'Italia ha ricevuto la notifica da parte dell'autorità competente del paese d'origine.

5. Controlli della Banca d'Italia e collaborazione con le autorità estere

La Banca d'Italia esercita i controlli di competenza sulle succursali in Italia degli istituti di pagamento comunitario e dei relativi agenti insediati in Italia.

La Banca d'Italia scambia con l'autorità competente dell'istituto di pagamento comunitario tutte le informazioni essenziali e/o pertinenti, in particolare nel caso di violazioni o presunte violazioni da parte di una succursale o di un'agente della normativa loro applicabile.

CAPITOLO IX

ISTITUTI DI PAGAMENTO A OPERATIVITÀ LIMITATA

1. Premessa

Sono soggetti alle disposizioni di cui al presente Capitolo gli istituti di pagamento (di seguito “istituti di pagamento a operatività limitata”) la cui media mensile, calcolata sui precedenti dodici mesi, dell’importo complessivo delle operazioni di pagamento eseguite dall’istituto di pagamento, non superi i 3 milioni di euro ⁽¹⁾.

L’ istituto di pagamento a operatività limitata:

- può prestare esclusivamente i servizi di pagamento previsti nei punti 6 e 7 dell’allegato della direttiva 2007/64/CE;
- non può operare in altri paesi mediante lo stabilimento di succursali, l’impiego di un agente o in regime di libera prestazione di servizi;
- non può concedere finanziamenti in relazione ai servizi di pagamento prestati.

2. Disciplina

Agli istituti di pagamento a operatività limitata si applicano le presenti Istruzioni, ad eccezione delle disposizioni in materia di:

- a) disciplina prudenziale, prevista nel Capitolo V; resta ferma la regola in base alla quale il patrimonio di vigilanza non può essere, in nessun momento, inferiore al livello del capitale iniziale minimo richiesto per la costituzione dell’istituto di pagamento;
- b) requisiti in materia di tutela dei fondi detenuti dei clienti, previsti nel Capitolo IV, Sezione II.

La Banca d’Italia, inoltre, nella valutazione delle soluzioni organizzative prospettate dagli istituti di pagamento a operatività limitata, tiene conto del minor livello di complessità dell’attività svolta da tali intermediari, ferma restando l’esigenza di preservare condizioni atte ad assicurare la sana e prudente gestione dell’intermediario nonché la corretta prestazione dei servizi di pagamento e il corretto adempimento degli obblighi in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.

Gli istituti di pagamento a operatività limitata comunicano alla Banca d’Italia il superamento dell’importo delle operazioni di pagamento previsto nel par. 1, entro trenta giorni dal verificarsi di tale circostanza. Essi si adeguano alle disposizioni degli istituti di pagamento ad

⁽¹⁾ In fase di autorizzazione dell’istituto di pagamento tale condizione è verificata sulla base dell’importo complessivo delle operazioni di pagamento previste nel bilancio di previsione allegato al programma di attività.

operatività completa o dismettono l'attività entro i successivi sessanta giorni.

CAPITOLO X

ISTITUTI DI PAGAMENTO CHE SVOLGONO ALTRE ATTIVITÀ

1. Premessa

Il TUB prevede che gli istituti di pagamento che svolgono anche attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento costituiscano per la prestazione dei servizi di pagamento un patrimonio destinato. Il medesimo testo unico prevede che siano individuati uno o più soggetti responsabili del patrimonio destinato, ai quali trovano applicazione i requisiti di cui all'articolo 26 del TUB.

La Banca d'Italia esercita i poteri di vigilanza sull'attività di prestazione dei servizi di pagamento e sulle attività connesse e strumentali, avendo a riferimento il responsabile della gestione dell'attività e il patrimonio destinato.

2. Norme applicabili

Agli istituti di pagamento che prestano anche attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni delle presenti Istruzioni riferendole al patrimonio destinato.

Si specifica quanto segue.

Nel Capitolo II (Autorizzazione):

- le disposizioni relative al Capitale minimo iniziale (Sezione II) si riferiscono all'ammontare del patrimonio destinato e alle attività conferite in detto patrimonio;
- i bilanci previsionali allegati al programma di attività (Sezione III) devono essere riferiti alla prestazione dei servizi di pagamento;
- per quanto attiene agli esponenti aziendali si fa presente che i requisiti previsti per gli amministratori devono essere posseduti solo dai soggetti responsabili del patrimonio destinato;
- alla domanda di autorizzazione (Sezione V) è allegata la delibera costitutiva del patrimonio destinato approvata dall'organo amministrativo e non ancora depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese. Ottenuta l'autorizzazione e prima dell'iscrizione nell'albo degli istituti di pagamento, l'istituto di pagamento inoltra alla Banca d'Italia il certificato che attesta la data di iscrizione del patrimonio destinato nel registro delle imprese. Per il soggetto/i responsabile/i del patrimonio destinato è inviata la medesima documentazione prevista per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione.

Nel Capitolo V (Disciplina prudenziale) le disposizioni relative al patrimonio di vigilanza, vanno riferite al patrimonio destinato.

Nel Capitolo VI (Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni), fermo restando l'obbligo di mantenere separata da un punto di vista amministrativo e contabile l'attività relativa ai servizi di pagamento dalle altre esercitate, si precisa che nella relazione sulla struttura organizzativa una specifica sezione deve essere dedicata a illustrare se e quali risorse (umane, organizzative e tecnologiche) e processi aziendali sono utilizzati sia per la prestazione dei servizi di pagamento sia per lo svolgimento delle altre attività esercitate. In tal caso, devono essere indicati i presidi e meccanismi definiti per assicurare che, nella prestazione dei servizi di pagamento, siano rispettati i requisiti generali di organizzazione e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni.

Nel caso in cui un istituto di pagamento, che presta esclusivamente servizi di pagamento, intende svolgere altre attività imprenditoriali, lo stesso, prima di depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese le modifiche statutarie, invia alla Banca d'Italia la delibera di modifica dello statuto, la delibera di costituzione del patrimonio destinato e una nuova relazione sulla struttura organizzativa. La Banca d'Italia rende noto, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, se esistono motivi ostativi all'estensione dell'operatività.

3. Costituzione di una società separata per la prestazione dei servizi di pagamento

Nel caso in cui l'istituto di pagamento presti allo stesso tempo servizi di pagamento e altre attività imprenditoriali, la Banca d'Italia può richiedere che sia costituita una società dedicata esclusivamente alla prestazione dei servizi di pagamento, se le attività diverse dai servizi di pagamento dell'istituto di pagamento danneggiano o rischiano di danneggiare la solidità finanziaria di quest'ultimo, l'affidabilità e l'efficienza dei servizi di pagamento o la capacità della Banca d'Italia di esercitare i previsti controlli sull'istituto di pagamento.

4. Nomina del soggetto responsabile del patrimonio destinato

L'istituto di pagamento comunica alla Banca d'Italia le modifiche del/dei soggetto/i responsabile/i del patrimonio destinato entro dieci giorni dalla nomina.

5. Istituti di pagamento iscritti anche nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del TUB

Agli istituti di pagamento iscritti anche nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del TUB si applicano le "Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'«Elenco Speciale»" (Circolare n.

216 del 5 agosto 1996) e le disposizioni indicate nel par. 2 del presente capitolo, con le seguenti precisazioni:

- non si applica quanto previsto nel quarto e nel quinto capoverso del par. 2 del presente capitolo;
- in materia di partecipanti al capitale si applicano le presenti Istruzioni. Non trovano quindi applicazione le disposizioni in materia contenute nella Parte Prima, Capitolo II, delle “Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell’«Elenco Speciale»”;
- per quanto attiene all’organizzazione amministrativa e contabile e ai controlli interni, si applicano le presenti Istruzioni, tenendo conto degli specifici profili di rischio derivanti dall’esercizio delle attività previste dall’art. 106 del TUB. In particolare, oltre alle presenti Istruzioni, si applica quanto previsto nelle “Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell’«Elenco Speciale»”, Parte Prima, Capitolo VI, Sezione II, par. 6 (Distribuzione di prodotti e servizi), Sezione III (Principi organizzativi da osservare in relazione a specifiche attività), Sezione IV, Allegato A (Schema della relazione sulla struttura organizzativa) limitatamente alla parte III (Gestione dei rischi);
- la disciplina prudenziale prevista nelle “Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell’«Elenco Speciale»” si applica a tutta l’attività aziendale, compresa la prestazione dei servizi di pagamento. Non trovano quindi applicazione le disposizioni indicate nei Capitoli V (disciplina prudenziale) delle presenti Istruzioni;
- gli intermediari tenuti all’iscrizione nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del TUB che intendono prestare anche servizi di pagamento possono presentare, contestualmente alla domanda di iscrizione nell’«Elenco Speciale», quella di autorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento.

CAPITOLO XI VIGILANZA INFORMATIVA

1. Trasmissione dei verbali assembleari

L'istituto di pagamento è tenuto a trasmettere alla Banca d'Italia i verbali dell'assemblea dei soci riguardanti le modifiche statutarie e altri eventi di particolare rilevanza per l'attività aziendale. I verbali, redatti in modo da descrivere correttamente e esaurientemente le varie fasi del processo decisionale dell'organo assembleare, sono trasmessi – entro trenta giorni dalla data della riunione – alla Banca d'Italia in duplice copia nella loro integrità (compresi quindi tutti gli eventuali allegati) e debitamente autenticati dal legale rappresentante.

In caso di variazioni statutarie o modifiche del capitale, l'istituto di pagamento informa tempestivamente la Banca d'Italia dell'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese della modifica statutaria ed invia il nuovo testo dello statuto con relativo attestato di vigenza.

2. Bilancio dell'impresa

L'istituto di pagamento trasmette alla Banca d'Italia il bilancio d'esercizio e il relativo verbale assembleare di approvazione. La trasmissione del bilancio d'esercizio, comprese le relazioni degli organi amministrativo e di controllo e gli allegati, va effettuata entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci.

3. Archivio elettronico degli organi sociali

L'istituto di pagamento segnala la composizione dei propri organi sociali e le variazioni nella composizione degli organi medesimi.

La prima segnalazione, contenente il complesso dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, è trasmessa entro trenta giorni dalla data di iscrizione nell'albo degli istituti di pagamento.

Le variazioni della composizione degli organi sono segnalate entro 15 giorni dalla data di accettazione della nomina.

Le segnalazioni sono effettuate tramite supporto magnetico prodotto con la procedura informatica "OR.SO. - Organi Sociali", fornita dalla Banca d'Italia, secondo le modalità indicate all'interno dell'applicazione medesima.

La trasmissione dei supporti magnetici è accompagnata da una lettera, generata automaticamente dalla procedura e sottoscritta dal legale

rappresentante dell'istituto di pagamento o da persona da questi delegata, che in tal modo attesta la veridicità delle informazioni.

Gli istituti di pagamento appartenenti a gruppi bancari iscritti nell'albo previsto dall'art. 64 del TUB effettuano le segnalazioni su supporto magnetico tramite la capogruppo.

4. Operazioni straordinarie

L'istituto di pagamento comunica alla Banca d'Italia con un anticipo di almeno sessanta giorni:

- la cessione di rami d'azienda
- le operazioni di fusione o scissione in cui sono coinvolti. Il termine di sessanta giorni decorre dalla data di approvazione da parte dell'organo amministrativo del progetto di fusione o scissione.

Gli istituti di pagamento inviano alla Banca d'Italia l'atto di fusione o di scissione e la prova dell'avvenuto deposito presso il registro delle imprese.

CAPITOLO XII VIGILANZA ISPETTIVA

SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

La Banca d'Italia può effettuare accertamenti ispettivi presso gli istituti di pagamento autorizzati in Italia.

Le ispezioni sono volte ad accertare che l'attività degli enti vigilati risponda a criteri di sana e prudente gestione, sia svolta in coerenza con le esigenze di regolare funzionamento del sistema dei pagamenti e sia espletata nell'osservanza delle disposizioni vigenti. In particolare, l'accertamento ispettivo è volto a valutare la complessiva situazione tecnica e organizzativa dell'ente, nonché a verificare l'attendibilità delle informazioni fornite alla Banca d'Italia.

Gli accertamenti possono riguardare la complessiva situazione aziendale ("a spettro esteso"), specifici comparti operativi e/o il rispetto di normative di settore ("mirati") nonché la rispondenza di eventuali azioni correttive poste in essere dall'intermediario ("follow up").

Gli istituti di pagamento ispezionati prestano la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti e, in particolare, forniscono con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengono necessario acquisire.

2. Ambito di applicazione

La vigilanza ispettiva è svolta presso:

- gli istituti di pagamento autorizzati in Italia;
- le succursali in Italia di istituti di pagamento comunitari nel caso in cui le competenti autorità dello Stato comunitario d'origine lo richiedano.

SEZIONE II

DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI

1. Svolgimento degli accertamenti

Le ispezioni sono effettuate da dipendenti della Banca d'Italia muniti di lettera di incarico a firma del Governatore o del Direttore Generale o di chi li rappresenta.

Gli ispettori, al fine di acquisire la documentazione necessaria per gli accertamenti, hanno il potere di accedere all'intero patrimonio informativo dell'ente.

Gli accertamenti nei confronti di un istituto di pagamento sono, di norma, svolti presso la direzione generale; ove necessario, possono essere estesi alle dipendenze insediate sia in Italia sia all'estero, agli agenti e ai soggetti a cui sono state esternalizzate funzioni operative.

Con riferimento alle succursali di un istituto di pagamento italiano stabilite nel territorio di uno Stato comunitario, la Banca d'Italia può richiedere alle Autorità dello Stato medesimo di effettuare accertamenti presso tali dipendenze, agli agenti o ai soggetti a cui sono state esternalizzate funzioni operative ovvero concordare altre modalità per le verifiche.

2. Consegna del rapporto ispettivo

Le risultanze significative delle indagini sono esposte nel "Rapporto ispettivo", contenente la descrizione circostanziata (cc.dd. rilievi e osservazioni) dei fatti ed atti aziendali riscontrati, non in linea con i criteri di corretta gestione ovvero con la normativa regolante l'esercizio dell'attività.

Entro i 90 giorni successivi alla chiusura degli accertamenti, l'incaricato degli stessi provvede a consegnare il fascicolo dei "rilievi e osservazioni" nel corso di un'apposita riunione dell'organo cui compete l'amministrazione, convocata di norma presso il soggetto ispezionato, alla quale partecipano i membri dell'organo con funzione di controllo e il responsabile dell'esecutivo ⁽²⁾.

Il termine può essere interrotto qualora sopraggiunga la necessità di acquisire nuovi elementi informativi.

Nel caso di accertamenti nei confronti di un istituto di pagamento che faccia parte di un gruppo bancario, l'intermediario ispezionato è tenuto, in attuazione dell'art. 61, comma 4, del TUB, a trasmettere

⁽²⁾ Qualora non siano stati formulati "rilievi e osservazioni", la conclusione degli accertamenti viene comunicata all'istituto di pagamento con apposita lettera.

tempestivamente alla capogruppo copia del fascicolo dei “rilievi e osservazioni”.

Nel termine di trenta giorni dalla consegna del fascicolo ispettivo l'intermediario interessato deve far conoscere alla Banca d'Italia le proprie considerazioni in ordine a quanto emerso dall'ispezione, nonché i provvedimenti già attuati e quelli posti allo studio per eliminare le anomalie e le manchevolezze accertate.

Entro il medesimo termine, sia l'intermediario sia i singoli esponenti aziendali interessati devono inviare le eventuali controdeduzioni in ordine alle singole irregolarità contestate.